ASSOCIAZIONE "CASA DEL SOLE" ONLUS

Curtatone – Mantova – Garda

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 06/02/2026

PARTE GENERALE

Successive modifiche ed integrazioni	
Rev. N. 00	Data 26/11/2012
Rev. N. 01	Data 15/04/2013
Rev. N. 02	Data 19/10/2014
Rev. N. 03	Data 02/03/2016
Rev. N. 04	Data 11/04/2017
Rev. N. 05	Data 25/05/2018
Rev. N. 06	Data 27/01/2020
Rev. N. 07	Data 17/02/2020
Rev. N. 08	Data 04/12/2020
Rev. N. 09	Data 14/12/2022
Rev. N. 10	Data 04/03/2024
Rev. N. 11	Data 18/06/2025
Rev. N. 12	Data 06/02/2026

INDICE

1. **IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001** 3
1.1 Quadro normativo 3
1.2 Tipologia di reati disciplinati 4
1.3 Le sanzioni e i delitti tentati 67
1.4 Autori del reato 68
1.5 Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa 69
1.6 Scopo e finalità del Modello 70
2. **IL MODELLO 231 DI CASA DEL SOLE** 71
2.1 Adozione del Modello 71
2.2 Finalità e caratteristiche generali del Modello 74
2.3 Struttura del Modello 76
2.4 Modifiche e integrazioni del Modello 76
3. **GESTIONE E GOVERNANCE DELL'ENTE** 76
3.1 Cenni Storici 76
3.2 Natura giuridica e struttura 77
3.3 I servizi gestiti dall'Associazione Casa del Sole Onlus 77
3.4 Il sistema di *Governance* 79
3.5 Il sistema di revisione economico-finanziaria 81
3.6 Il sistema di deleghe e procure 81
3.7 L'organigramma dell'Ente 82
4. **ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) E SUO REGOLAMENTO** 84
4.1 Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza 84
4.2 Ineleggibilità, decadenza, rinuncia, revoca 86
4.3 Funzioni e poteri dell'OdV 86
4.4 Flussi informativi nei confronti dell'OdV 86
4.5 Conservazione delle informazioni dell'OdV 86
4.6 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza e controllo di violazioni del Modello 86
4.7 Gestione 86
5. **FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO** 87
5.1 Formazione ed informativa alle parti interessate 87
6. **VERIFICHE PERIODICHE** 88
7. **PARTI INTEGRANTI E ALLEGATI** 88

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Quadro normativo

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle organizzazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" per alcuni reati (d.c. "***reati presupposto***") commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Il D. Lgs 231 ha così recepito, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Fino all'introduzione del D. Lgs 231, l'art. 27 della Costituzione - il quale recita che "*la responsabilità penale è personale*" - impediva che detta responsabilità potesse investire le organizzazioni in quanto persone giuridiche.

Oggi, dopo l'introduzione di tale decreto, anche le persone giuridiche sono soggette a responsabilità per gli illeciti amministrativi derivanti da reato.

Il contenuto dell'art. 27 della Costituzione ha solo impedito che tale decreto potesse qualificare espressamente tale responsabilità come "*penale*", relegandola così alla qualifica di "*responsabilità amministrativa*", anche se, nella sostanza, il modello cui ricondurre la nuova disciplina è sostanzialmente di tipo penale.

Il Decreto prevede, infatti, a carico dell'impresa, a seguito della commissione di specifici reati, una responsabilità amministrativa, da cui discendono sanzioni di carattere pecuniario, sole o congiunte a sanzioni c.d. interdittive, in relazione alla gravità dei reati commessi.

Secondo la nuova disciplina, le organizzazioni (tra cui rientrano le Società e le Associazioni, anche se non giuridicamente riconosciute), possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, qualora i reati siano commessi da soggetti che si trovano in posizione apicale (propri amministratori, dirigenti) o sottoposti (dipendenti o terzi mandatari) e qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa stessa.

1.2 Tipologia di reati disciplinati

Le tipologie di reati che il decreto 231/2001 disciplina in astratto -**come c.d. "*reati presupposto*" che, se commessi da soggetti apicali o sottoposti degli Enti, fanno scattare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni anche a carico dell'Ente stesso**- sono:

Reati di malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, e frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo (art. 24 D. Lgs. 231/2001) [artt. successivamente modificati dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, dalla Legge n. 69 del 27 maggio 2015, dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019[1] e dal Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020]

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della somma erogata, e l'attività programmata si sia realmente svolta.

Si differenzia dalla truffa aggravata in quanto nella malversazione il bene è conseguito legittimamente, ma il suo uso è distorto, invece nella truffa gli artifizi e i raggiri sono funzionali all'ottenimento del beneficio, il cui ottenimento diventa così illegittimo.

Finalità della norma è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche distraendole dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione.

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzi in attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (sovvenzioni o contributi) o in atti negoziali ad onerosità attenuata (finanziamenti).

Consumazione del reato ed esecuzione della condotta criminosa coincidono, pertanto il reato può configurarsi anche in relazione a finanziamenti o agevolazioni ottenuti in passato e non destinati alle prefissate finalità.

Trattandosi di reato di pura omissione, il momento consumativo è individuato nella scadenza del termine entro il quale il finanziamento va utilizzato.

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione europea.

Tale reato si configura in caso di indebito ottenimento – mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti materialmente o ideologicamente falsi, ovvero mediante l'omissione di

[1] Legge 3/2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", pubblicata in Gazzetta ufficiale il 16 gennaio 2019.

informazioni dovute – di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

Il momento consumativo in tale fattispecie, rispetto al reato di malversazione (art. 316 bis c.p.), è anticipato alla fase di ottenimento del contributo, a prescindere dal successivo utilizzo delle somme ottenute.

La condotta dell'agente si deve inserire in un procedimento amministrativo teso ad ottenere erogazioni da parte dello Stato e può esplicarsi in senso commissivo (presentazione dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissivo (c.d. silenzio antidoveroso).

Si tratta di una fattispecie criminosa residuale e sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), in quanto nei suoi elementi costitutivi non è inclusa l'induzione in errore del soggetto passivo.

Pertanto, qualora l'erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace, senza accompagnarsi ad ulteriori artifizi e raggiri finalizzati all'induzione in errore, ricorrerà la fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p.

L'ipotesi di reato *de quo* si configura come speciale e residuale anche nei confronti del reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, c.2, n.1 c.p.), rispetto al quale l'elemento specializzante -oltre che dalla mancanza di artifizi e raggiri- è dato dal tipo di profitto, generico e di qualsiasi natura.

Ad esempio, concretizza la fattispecie di indebita percezione: la presentazione di fatture indicanti un prezzo maggiorato per l'acquisto di beni con contributi pubblici; il conseguimento di finanziamenti con dichiarazioni attestanti un reddito imponibile non corrispondente a quello reale; l'ottenimento di indennità assistenziali per propri dipendenti esponendo dati anagrafici e contabili non veritieri o incompleti; l'attestazione da parte di un dipendente di circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, che faccia ottenere alla società un finanziamento pubblico.

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti

"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534c.p.c., 576-581 c.p.c., 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Art. 353-bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032."

Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

La condotta di reato consiste nel porre in essere artifizi o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto.

Gli artifizi o raggiri possono consistere in una qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, compreso il silenzio maliziosamente serbato.

Si tratta di un reato istantaneo e di danno, che si realizza con il concreto conseguimento del profitto e l'effettivo danno per il soggetto passivo pubblico. Tuttavia, per giurisprudenza univoca, la natura pubblica o privata dell'attività dell'ente in cui la condotta di reato si inserisce è irrilevante; infatti la circostanza aggravante di cui al comma 2, n. 1 sussiste per il solo fatto che danneggiato della condotta truffaldina sia lo Stato o altro ente pubblico.

Costituiscono ad esempio condotte di reato: il rilascio di cambiali firmate con false generalità; la dazione di un assegno accompagnata da assicurazioni circa la copertura e la solvibilità; presentazione per il rimborso di note di spese non dovute; l'alterazione di cartellini segnatempo per percepire retribuzioni maggiori; la predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora la Pubblica Amministrazione proceda all'aggiudicazione della gara proprio alla società; l'omessa comunicazione all'ente pubblico di circostanze che si ha l'obbligo di comunicare (es. perdita di condizioni legittimanti un atto/permesso/autorizzazione della Pubblica Amministrazione); le condotte costituenti truffa contrattuale a danno di enti pubblici (es. condotta dell'impresa che nella stipula/esecuzione di contratti con ATS-VAL PADANA, Comuni, Regioni ed altri Enti Pubblici, nasconde circostanze che, se conosciute dagli enti medesimi, avrebbero condotto ad una mancata sottoscrizione o ad una risoluzione dei contratti stessi); l'alterazione di registri e documenti che l'impresa periodicamente deve trasmettere agli istituti assicurativi e previdenziali; la compensazione illecita nel Modello F24 di credito imposta.

Le modifiche normative introdotte in materia di truffa, da ultimo con la L. n. 80/2025, che ha confermato l'introduzione di una specifica circostanza aggravante per le ipotesi di truffa commessa mediante strumenti informatici (art. 640, comma 2, n. 2-ter, c.p.), non hanno inciso sul perimetro dei reati presupposto rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, restando rilevante, ai fini della responsabilità dell'ente, esclusivamente la truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico di cui all'art. 24 del Decreto.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

In questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Rispetto alla truffa aggravata (art. 640, c.2, n.1 c.p.) l'elemento specializzante è costituito dall'oggetto materiale, ossia:

-contributi e sovvenzioni: erogazioni a fondo perduto;

-finanziamenti: cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati;

-mutui agevolati: cessioni di credito vantaggiose e con ampi tempi di restituzione;

-altre erogazioni dello stesso tipo: categoria aperta in grado di ricomprendere qualsiasi altra attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, altri enti pubblici o Comunità europee.

Per la realizzazione di tale fattispecie è necessario che al mendacio si accompagni una specifica attività fraudolenta (artifizi e raggiri per indurre in errore), che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi, così da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo richiesta da parte delle autorità preposte: es. predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a bandi di erogazione di finanziamenti pubblici con inserimento di informazioni

supportate da documentazione artefatta; presentazioni di fatturazioni false o gonfiate per ottenere il rimborso delle relative somme dall'ente pubblico; presentazione di attestazioni false, dissimulanti o rappresentanti una realtà distorta; falsificazione di dati contabili per l'ottenimento di mutui o altri finanziamenti statali agevolati; false dichiarazioni per ottenere indebite prestazioni economiche dall'INPS a titolo di disoccupazione involontaria, indennità di maternità, sussidi per lavori socialmente utili; presentazione di rendiconti non veritieri per la percezione di contributi pubblici finalizzati all'organizzazione di corsi professionali.

La differenza tra il reato *de quo* e quello previsto e punito dall'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) consiste appunto nell'inclusione tra gli elementi costitutivi della prima fattispecie della induzione in errore del soggetto passivo: pertanto, qualora l'autore non si limiti a rendere dichiarazioni mendaci, ma predisponga una serie di artifici in grado di indurre in errore il soggetto pubblico, ricorrerà il reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altri enti pubblici.

La struttura e gli elementi costitutivi della fattispecie sono gli stessi della truffa (art. 640 c.p.), tuttavia l'attività fraudolenta non investe direttamente la persona del soggetto passivo pubblico, ma il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Il momento consumativo si realizza con il conseguimento dell'ingiusto profitto con relativo danno patrimoniale all'ente pubblico.

Si pensi ai flussi informativi obbligatori verso la PA, come le dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate (Modello Unico, Modello 770, Comunicazioni IVA, F24, ecc.), le comunicazioni alla Camera di Commercio, l'invio di denunce e dati previdenziali ad INAIL ed INPS. Si pensi quindi alle organizzazioni che nella partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, o nell'esecuzione di contratti con soggetti pubblici, debbano effettuare delle comunicazioni telematiche con i soggetti stessi o inserire dati in registri telematici pubblici (es. inserimento in sistema informatico di un importo relativo ad un finanziamento pubblico superiore a quello ottenuto legittimamente).

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture.

Tale ipotesi di reato (che prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa non inferiore ad euro 1.032,00 con aumento della pena nei casi preveduti dal primo comma dell'articolo precedente[2]) si configura nel caso in cui taluno commetta frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente[3].

[2] Gli aumenti di pena previsti dall'articolo precedente contemplano i seguenti casi delle seguenti forniture:
1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2. cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

[3] Il riferimento è agli obblighi contrattuali che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per necessità di uno stabilimento pubblico o di un pubblico Servizio.

Art. 2/1 Legge 898/1986 (rubricata "misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di olive; sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo") Frode si danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo.

Tale reato (che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni) si configura quando - salvo che il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale- taluno, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale [4].

Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati (art. 24 bis D.Lgs 231/2001- L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7).

Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria.

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità di cui agli artt. 476-493 c.p. aventi ad oggetto documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

La norma punisce sia la falsità c.d. materiale che la falsità ideologica; nel primo caso si fa riferimento all'ipotesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o ancora all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione. L'ipotesi di falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso.

L'organizzazione potrebbe incorrere in tali reati ad esempio attraverso: il falso materiale commesso con un uso illegittimo della firma elettronica altrui, la redazione di un falso atto informatico destinato ad essere inserito in un pubblico archivio la cui gestione operativa sia affidata ad una società privata, la cancellazione di dati considerati sensibili o rischiosi al fine di controllare o deviare eventuali ispezioni o controlli.

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto.

Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema.

È prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

a) introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare dello *ius excludendi*) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;

b) la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le aggravanti di cui al comma 2 (danneggiamento/distruzione dati, programmi o sistema; interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema; abuso della funzione di

[4] Quando però la somma indebitamente percepita è pari od inferiore ad euro 5.000 si applica soltanto la sanzione amministrativa prevista negli articoli successive della Legge 898/1986.

pubblico ufficiale, investigatore, operatore del sistema; utilizzo di violenza; accesso a sistemi di interesse pubblico).

Art. 615-quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici[5]*.*

Il reato in questione punisce le condotte di procacciamento, detenzione, produzione, riproduzione, diffusione, importazione, comunicazione, consegna o comunque mette a disposizione di altri codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, con il fine di procurarsi un profitto o di arrecare un danno.

Il reato è perseguibile d'ufficio e la condotta criminosa può limitarsi alla mera detenzione di mezzi o dispositivi idonei all'accesso abusivo (virus, *spyware*), a prescindere dalla realizzazione concreta di detto accesso o del danneggiamento. Può configurare il reato anche la detenzione o diffusione abusiva di *pics-card* ossia di schede informatiche che consentono di vedere programmi televisivi criptati, oppure il procacciamento abusivo di numeri seriali di apparecchi telefonici cellulari altrui al fine di clonarlo ed effettuare una illecita connessione ad una rete telefonica protetta. (Es.: la condotta di un operatore che comunica ad un collega le credenziali per accedere alla casella mail di un altro dipendente al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse dell'Ente stesso).

Art. 615-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Il reato punisce il procacciamento, la detenzione, la produzione, la riproduzione, l'importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna, o la messa a disposizione in altro modo a disposizione di altri o l'installazione di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque volti ad alterare il loro funzionamento.

Le condotte tipiche si realizzano mediante l'introduzione di virus, *worms*, programmi contenenti le c.d. bombe logiche ecc. Potrebbe, pertanto, ipotizzarsi una responsabilità dell'Ente nel caso in cui tali condotte siano poste in essere ad esempio con la finalità di distruggere dati, documenti o evidenze di attività ipoteticamente illecite in vista di un controllo/ispezione delle autorità competenti.

Rispetto alla fattispecie precedente, questo reato richiede già la realizzazione di una condotta attiva idonea a realizzare il danneggiamento.

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico, nonché nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le circostanze aggravanti di cui al comma 4 (danneggiamento di un sistema pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale, o della qualità di operatore del sistema).

[5] Articolo modificato ad opera della Legge 23 Dicembre, 2021 n. 238 rubricata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. (22G00004)"

I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente software *spyware*, introduzione di virus, ma anche ad esempio l'installazione di software non autorizzati dall'Ente o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile anche nell'utilizzo di una carta di credito contraffatta attraverso un proprio terminale POS, o nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita *password*.

Art. 617-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche[6]*.*

Il reato, perseguibile d'ufficio, punisce il comportamento di chi -al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle- si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto.

Costituisce p.e. condotta di reato ex art. 617-quinquies c.p. l'installazione abusiva di una telecamera per captare codici di accesso di utenti di un sistema telematico o informatico, nonché l'utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Quando tali condotte avvantaggino di fatto la società (es. distruggendo dati in vista di controlli/ispezioni delle autorità, o eliminando informazioni che diano evidenza del credito vantato da eventuali fornitori ecc.) quest'ultima potrà essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 635-bis c.p.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla norma (violenza o minaccia contro persone o abuso della qualità di operatore del sistema).

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

La fattispecie punisce la commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il reato è sempre perseguibile d'ufficio e per la sua realizzazione è sufficiente porre in essere "atti diretti" a realizzare gli eventi dannosi previsti, a prescindere dal loro concreto verificarsi.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

[6] Articolo modificato ad opera della Legge 23 Dicembre, 2021 n. 238 rubricata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. (22G00004)"

Il reato de quo punisce l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che causi la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici. È necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

L'articolo in questione punisce le stesse condotte criminose di cui all'art. 635 quater c.p. anche se gli eventi dannosi non si realizzino concretamente, purché aventi come oggetto materiale sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del certificatore di firma elettronica.

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs 231/2001 – L. 15 luglio 2009, n.94, art. 2, c.29).

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.

Si realizza la fattispecie quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; è punita anche la mera promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione o la partecipazione ad essa.

I delitti contro la criminalità organizzata erano già previsti come potenziali illeciti amministrativi ex D. Lgs 231/2001 dall'art.10 della legge n. 146/2006 ("*Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale*"). In tale disposizione erano già previsti alcuni delitti associativi tra i reati presupposto, purché tali reati avessero carattere transnazionale.

L'estensione di tali illeciti anche all'ambito nazionale si inquadra in un più articolato programma di lotta alla criminalità di impresa (si pensi alle frodi fiscali, ai reati in danno delle finanze pubbliche commessi in associazione da più imprese, ai reati ambientali, ecc.).

Il rischio maggiore è rappresentato dalla scelta di *partners*, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare ecc; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Esempi di condotte a rischio: alcune figure apicali, in accordo (ed in concorso) con alcuni fornitori, creano un articolato sistema di finte fatturazioni al fine di creare fondi neri a disposizione dell'ente, ad esempio per ulteriori attività corruttive; tre o più società si legano da un accordo commerciale (*joint ventures*, ATI, ecc.) al fine di aggiudicarsi illegittimamente appalti pubblici.

Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte secondo una delle modalità di cui all'art. 416 c.p. si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di

concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare il libero esercizio del voto.

Si sottolinea, infine, il fatto che l'art. 24-ter D. Lgs 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente nelle ipotesi di commissione di reati "*avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis*" o "*al fine di agevolare l'associazione mafiosa*"; tale inserimento, al limite del rispetto del principio di legalità, amplia di fatto in modo pressoché indefinito il numero di reati punibili ai sensi del D. Lgs 231/2001.

Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso.

La condotta di reato consiste nell'ottenere la promessa di voti dietro erogazione di denaro, avvalendosi dell'intimidazione o della prevaricazione mafiosa, con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p., per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione.

Il sequestro di persona ex art. 630 c.p. si realizza in caso di limitazione della libertà personale di un soggetto, in qualsiasi forma e durata, al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato complesso caratterizzato dal dolo specifico della mercificazione della persona.

Si può ritenere che la realizzazione di tale fattispecie appare di difficile previsione, vista la necessità di accertare in ogni caso l'interesse o vantaggio ricavato dall'ente dalla realizzazione dell'illecito stesso.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il reato in questione è una forma di associazione a delinquere speciale, caratterizzata dalla finalità specifica dell'organizzazione criminale.

In ogni caso per l'imputazione del reato in questione ad una società è necessario accertare l'interesse o vantaggio della stessa.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta di partner, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale l'Ente intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Particolare attenzione dovrà essere posta anche in questo caso nella scelta di partner, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare; pertanto, andrà sempre

verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale l'Associazione intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Reati di peculato, di peculato mediante profitto dell'errore altrui, concussione, corruzione e di abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs 231/2001) [artt. successivamente modificati dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, dalla Legge n. 69 del 27 maggio 2015, dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019[7] e dal Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020].

Art. 314/1 c.p. Peculato

Tale ipotesi di reato (che prevede la pena della reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi, **con esclusione dell'ipotesi di uso momentaneo del bene**) si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si appropri del denaro o di altra cosa mobile altrui che detiene o di cui ha comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio.

Art. 314-bis c.p. - Peculato per distrazione [inserito con Legge 112/2024]

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che dispone di denaro o beni per ragioni d'ufficio e ne fa un uso diverso da quello prescritto, procurando a sé o ad altri un indebito vantaggio patrimoniale o arrecando danno ad altri, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Tale ipotesi di reato (che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni) si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio -nell'esercizio delle funzioni o del servizio- giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Art. 317 c.p. Concussione.

Vi è concussione quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Soggetto attivo del reato può dunque essere tanto un pubblico ufficiale quanto un incaricato di pubblico servizio.

L'abuso può estrinsecarsi in due forme: come uso antidoveroso dei poteri pubblici (utilizzo di poteri attinenti alle funzioni esercitate per scopi diversi da quelli previsti per legge, in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità) oppure come abuso di qualità (strumentalizzazione della posizione di preminenza pubblica ricoperta dal soggetto, a prescindere dalle sue competenze specifiche).

L'abuso così definito deve essere finalizzato al costringimento o all'induzione alla illegittima dazione. Nel primo caso vi è una chiara prospettazione alla vittima di un male ingiusto, nel secondo caso vi è una implicita suggestione o persuasione psicologica.

Colui che subisce la costrizione non è correo ma persona offesa; pertanto tale fattispecie potrà configurarsi in capo alla società in via residuale, o nella forma del concorso dell'*extraneus* tra

[7] Legge 3/2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", pubblicata in Gazzetta ufficiale il 16 gennaio 2019.

una figura apicale o subordinata della società e il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (sempre che via sia un interesse/vantaggio per la società), oppure in quei casi in cui la società gestisca attività a rilevanza pubblicistica.

Infatti, sia il legislatore sia la giurisprudenza prevalente, ritengono che gli esponenti di fattispecie societarie o associative a carattere privato -ma depositarie dello svolgimento di un pubblico servizio- sono assolutamente equiparati a pubblici ufficiali o un incaricati di un pubblico servizio (es. soggetti che possono rappresentare all'esterno la volontà della PA o suoi poteri autoritativi, deliberativi o certificativi a prescindere da formali investimenti; componenti di vertice di enti ospedalieri o società esercenti prestazioni sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale; operatori di Istituti di credito; soggetti appartenenti a società a partecipazione pubblica o concessionarie di pubblici servizi; operatori di società per la gestione di guardie giurate; operatori di società deputate alla gestione, organizzazione ed erogazione di formazione e addestramento professionale regolato dalla legge, ecc.).

Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio.

È l'ipotesi di un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, o ritardare atti del suo ufficio con vantaggio in favore del corruttore privato (c.d. corruzione impropria).

Diversamente dalla concussione, le parti sono in posizione paritaria, pertanto entrambe punibili. Si tratta, infatti, di un reato plurisoggettivo a concorso necessario.

Il reato può realizzarsi in due forme: corruzione attiva (condotta del privato corruttore) e corruzione passiva (condotta del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio che accetta la retribuzione non dovuta per compiere un atto del suo ufficio).

Tale fattispecie potrà configurarsi in capo all'Ente, o nella forma attiva, quando una figura apicale o subordinata dell'Ente stesso metta in atto materialmente l'attività di corruzione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, oppure in quei casi in cui l'Ente gestisca attività a rilevanza pubblicistica e l'operatore sia pertanto considerato pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio.

Oggetto materiale della condotta è "il denaro o altra utilità". Col termine utilità va inteso tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale e morale, patrimoniale e non, consistente in un *facere* o in un dare. Vi rientra pertanto anche la realizzazione o promessa di assunzione di persona gradita al pubblico ufficiale, o la dazione diretta o indiretta di omaggi, sponsorizzazioni, regali che travalichino l'ordinaria cortesia.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

È l'ipotesi di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, o ritardare atti contrari ai suoi doveri con vantaggio in favore del corruttore (c.d. corruzione propria).

Tale fattispecie si configura ogni qualvolta l'attività svolta dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio sia contraria ai doveri di quest'ultimo (es. accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

In una delle prime sentenze di merito in tema di responsabilità delle persone giuridiche per corruzione propria, si è affermato che l'ente può essere ritenuto responsabile, senza violare il principio di irretroattività, se all'accordo corruttivo, perfezionato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs 231/01, seguano una o più dazioni di denaro realizzate in un periodo ad essa successivo.

Infatti, sebbene il reato di corruzione si perfezioni con la semplice accettazione del *pactum sceleris,* ove segua l'effettiva dazione del denaro, il momento consumativo si sposta in avanti fino all'ultima dazione.

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari.

È l'ipotesi in cui il reato di corruzione sia posto in essere da una parte di un procedimento giudiziario, nei confronti di un magistrato, cancelliere o altro funzionario pubblico. Tale fattispecie si caratterizza, infatti, dal fine specifico di favorire una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità.

È l'ipotesi in cui -salvo che il fatto costituisca più grave reato- il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; per tale fattispecie è prevista la pena della reclusione da tre a otto anni.

La norma (a differenza del reato di concussione) prevede la punibilità anche del privato che abbia dato o promesso denaro o altra utilità e la pena è quella della reclusione fino a tre anni.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.

Cfr. artt. 318 e 319 c.p.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore.

La norma in questione estende al corruttore le pene stabilite per il corrotto. Si tratta, pertanto, della disposizione principale attraverso cui gli enti possono essere chiamati a rispondere -insieme al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio- dei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 c.p.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.

La condotta di reato è quella di cui agli artt. 318-319 c.p., tuttavia in tale fattispecie il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

L'articolo in questione è stato introdotto dall'art. 3, c.1 l. 29 settembre 2000, n. 300.

Tale norma estende le disposizioni degli artt. 314,316,317, 317bis, 318, 319, 319bis, 319ter, 320 e 322, c. 3 e 4 c.p. a membri ed esponenti di organi della Comunità europea.

Art. 346-bis c.p Traffico di influenze illecite [Modificato dalla Legge 114/2024]

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui

all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio ***[ABROGATO con Legge 114/2024]***

Tale reato (che prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni, ma con un aumento della pena nei casi in cui il vantaggio od il danno abbiano carattere di rilevante gravità) si configura quando -salvo che il fatto non costituisca un più grave reato- un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs 231/2001 – L. 23 novembre 2001, n. 409 – L. 24 luglio 2009, n. 99).

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

La fattispecie in questione si realizza mediante un molteplicità di condotte: contraffazione o alterazione di monete; introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; acquisto o ricezione di monete contraffate o alterate al fine di metterle in circolazione; il tutto di concerto con il contraffattore.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate.

Il reato punisce l'introduzione, l'acquisto, la detenzione, al fine di metterle in circolazione, di monete falsificate, senza concerto con il falsificatore.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

L'art. 473 c.p., così come modificato dalla L. n. 99/2009, mira a tutelare lo specifico bene giuridico rappresentato dalla pubblica fede in senso oggettivo, ossia dalla fiducia dei consumatori nei marchi, segni distintivi, brevetti, modelli o disegni, a prescindere dal fatto che il singolo consumatore venga o meno tratto in inganno sulla genuinità del prodotto. Pertanto il reato può configurarsi anche se l'acquirente viene anticipatamente edotto della non autenticità del marchio.

Si tratta di un reato di pericolo concreto, per la cui configurazione è però richiesto l'oggettivo rischio di inganno del consumatore medio. La condotta di reato è descritta come contraffazione o alterazione, oppure come uso di prodotti con marchi e segni contraffatti o alterati. La contraffazione consiste nella riproduzione integrale ed abusiva del marchio genuino.

L'alterazione è la modificazione del marchio ottenuta mediante l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi; dunque, la condotta consiste in un'imitazione fraudolenta o falsificazione parziale.

L'uso punibile ai sensi del'art. 473 c.p. presuppone che l'autore non abbia commesso o concorso a commettere la falsificazione; è punito anche l'uso del marchio nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.

Oggetto materiale del reato sono marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, e brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri.

Per la configurabilità del reato in questione occorre che il marchio o il segno distintivo di cui si assume la falsità sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, quale coscienza e volontà di contraffare, alterare e usare cose con la consapevolezza della falsificazione.

Esempi di condotte: presentazione di un prodotto industriale in una confezione diversa da quella originariamente indicata dal marchio depositato; commercializzazione delle effigi di marchi contraffatti indipendentemente dal fatto che le stesse siano impresse sul prodotto finale; vendita di prodotti con una forma ed un colore specifico tali da indurre falsamente il consumatore ad identificarlo come proveniente da una data impresa.

Il reato in questione va letto in rapporto all'art. 517 c.p.; infatti, quest'ultima norma tutela la generica onestà degli scambi commerciali, pertanto per la sua configurabilità è sufficiente l'uso

di nomi, marchi o segni distintivi che, senza essere contraffatti, risultano idonei ad indurre in errore i consumatori circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Le osservazioni svolte per il reato di cui all'art. 473 c.p. sono estendibili anche alla presente fattispecie, con la precisazione che l'art. 474 c.p. prevede la punibilità di due specifiche condotte:

- l'introduzione nello Stato italiano dei prodotti con segni falsi;

- il commercio dei prodotti con segni falsi (inteso nel triplice concetto di detenzione finalizzata alla vendita, compravendita vera e propria e generica messa in circolazione).

Presupposto necessario è che la condotta non venga posta in essere da chi ha commesso la contraffazione.

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 D. Lgs 231/2001 – L. 24 luglio 2009 n. 99)

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Il reato *de quo*, modificato dalla legge n.99/09, mira a tutelare non più l'interesse pubblico dell'economia, ma l'interesse privato dell'esercizio di un'industria o commercio. Ciò è dimostrato innanzitutto dalla procedibilità a querela.

Elemento essenziale per la configurazione dell'illecito è l'uso della violenza sulle cose (danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione) o di mezzi fraudolenti (artifizi e raggiri di ogni tipo, comprese le condotte di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) in connessione teleologica con la turbativa.

È importante tener distinto il reato *de quo* dalla fattispecie civilistica della concorrenza sleale (art. 2598 c.c.).

Es. di condotte: atti idonei a generare una situazione di inganno che vizia la scelta del consumatore, sviando così la clientela di un'azienda; duplicazione e commercializzazione di programmi software; trasferimento fraudolento di cognizioni tecniche ad altra azienda; inserimento nel proprio sito internet, attraverso il quale viene pubblicizzato il proprio prodotto commerciale, di parole chiave direttamente riferibili alla persona, all'impresa e al prodotto di un concorrente, in modo da rendere maggiormente "visibile" sui motori di ricerca operanti in rete il proprio sito, sfruttando la notorietà commerciale e la diffusione del prodotto concorrente.

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con violenza o minaccia.

La norma mira a sanzionare quelle forme tipiche di intimidazione che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle, incidendo sulla fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza libera e lecita. Tuttavia, non occorre che il reato si realizzi in ambienti di criminalità organizzati o che l'autore appartenga a tali ambienti; inoltre, gli atti di concorrenza non vanno intesi in senso tecnico giuridico *ex* art. 2595 c.c.

Il bene giuridico tutelato è il libero svolgimento dell'iniziativa economica ex art. 41 Cost.

Invece, i soggetti attivi possono essere solo coloro che esercitano, anche di fatto, una qualsiasi attività, commerciale, industriale, produttiva.

Un esempio di illecita concorrenza punibile ex art. 513 bis c.p. è l'accordo collusivo fra due o più imprese finalizzato alla predisposizione di offerte attraverso cui influenzare la scelta della ditta aggiudicatrice di un appalto.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.

L'oggettività giuridica della fattispecie in questione è riconducibile alla c.d. buona fede commerciale, a tutela sia del pubblico dei consumatori, sia dell'insieme di produttori e commercianti.

Il reato *de quo* può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, non essendo essenziale la qualità di commerciante.

La responsabilità ricade sul titolare dell'attività e sull'impresa stessa anche nel caso in cui la consegna venga effettuata da un dipendente, socio, commesso, familiare ecc…; tuttavia, occorre accertare che, tenendo conto delle dimensioni dell'organizzazione, la consegna dell'*aliud pro alio* si sia verificata sulla base di direttive univoche del preponente e/o dell'impresa stessa, e non per iniziativa o negligenza del dipendente.

La condotta materiale consiste nella consegna di una cosa mobile non conforme a quella convenuta per:

-essenza: occorre una diversità materiale (es. consegna di acqua invece di olio, di farina invece di zucchero; ma anche pratica di massaggi presso centri estetici senza l'uso di specifiche creme dotate di caratteristiche e marchi particolari e preventivamente pubblicizzati nell'offerta del servizio);

-origine: si fa riferimento in questo caso ad un mendacio relativo all'origine geografica del prodotto (es. consegna di un formaggio di provenienza diversa da quella indicata dal cliente con la richiesta di un prodotto dotato di una denominazione che richiama un emblematico luogo di fabbricazione);

-provenienza: marchio genuino apposto su un prodotto diverso da quello originario oppure marchio genuino che contrassegna un prodotto proveniente solo in parte dall'azienda indicata;

-qualità: falsa indicazione della composizione del prodotto e dei requisiti specifici della tipologia merceologica di appartenenza (es. consegna di televisore di un certo tipo non nuovo ma riparato, diversamente da quanto pattuito con l'acquirente; consegna di ciclomotore riparato e dotato di caratteristiche diverse da quella pattuite, poiché dotato di una diversa velocità e potenza o poiché necessitante di una particolare abilitazione per la guida; vendita di bevande edulcorate con saccarina; vendita di cibi congelati come freschi; consegna di merce con termine di scadenza superato, purché ciò alteri i requisiti di qualità essenziali richiesti dal cliente;

-quantità: diversità di peso e misura (es. vendita o somministrazione di prodotti confezionati meccanicamente e con contenuto netto risultante inferiore al peso dichiarato, per percentuali eccedenti le previste tolleranze).

In ogni caso, la condotta prescinde dalla causazione o meno di un danno economico alla vittima, essendo sufficiente la consegna di un bene diverso, per uno dei parametri sopra indicati.

L'elemento psicologico del reato è il dolo generico; la giurisprudenza ritiene che la popolarità del prodotto, e la conseguente abitudine ad utilizzare il nome specifico di un prodotto come

denominazione generica per tutta la categoria di prodotti ad esso similari, non comporta la volgarizzazione del marchio; infatti quest'ultima richiede la rinuncia anche tacita del titolare all'utilizzo del marchio.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

La condotta punita è concretizzabile con qualsiasi operazione comunque diretta allo scambio, allo smercio od alla somministrazione di cibi e bevande non genuini; pertanto, è sufficiente porre in essere atti chiaramente rivelatori della finalità di vendere o porre in commercio (esposizione al pubblico, indicazione in offerte al pubblico, presenza del prodotto non genuino nel magazzino o deposito del venditore ecc.).

Tuttavia, occorre precisare che il reato di cui all'art. 516 c.p. è finalizzato a tutelare il commercio e non la salute pubblica; pertanto, nel caso in cui quest'ultima venga posta in pericolo, saranno configurabili altre fattispecie di reato più gravi, come quella di cui all'art. 442 c.p., commercio di sostanze alimentari adulterate o contraffatte (non richiamata ad oggi dal D.Lgs 231/2001).

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Il reato in questione ha ad oggetto l'interesse pubblico concernente l'ordine economico in relazione alla lealtà e alla moralità del commercio e tende ad assicurare l'onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti.

La condotta di reato si realizza tramite la generica messa in circolazione di beni con nomi, marchi o segni distintivi che, pur non imitando marchi o segni registrati, sono idonei ad ingannare i consumatori.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

La condotta di reato consiste nel fabbricare o utilizzare beni realizzati tramite usurpazione di un altrui titolo di proprietà industriale, purché l'agente sia a conoscenza dell'esistenza e del contenuto di tale titolo.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L'art. 517 quater c.p. per la prima volta introduce una tutela penale dei prodotti relativi ad indicazioni geografiche o denominazioni di origine, che costituiscono il c.d *made in Italy* agroalimentare (DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT, ecc.).

Reati societari (art. 25 ter D. Lgs 231/2001 – D. Lgs 11 aprile 2002, n. 62, art. 3).

I reati di false comunicazioni sociali sono stati modificati ad opera della Legge 27 maggio 2015 n. 69, ed oggi sono annoverati tre questi reati i seguenti:

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*
- *False comunicazioni sociali con fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)*

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, co. 1 e 2, c.c. - articolo abrogato da D.Lgs. n. 39 del 27/01/10)
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c. – il primo comma è stato modificato dal D.Lgs. n. 39 del 2010)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e leggi speciali, nonché dall'art. 2 della Convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999 (art. 25 quater D. Lgs 231/2001 – L. 14 gennaio 2003, n.7, art. 3).

L'art. 25 quater è una norma aperta che punisce i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale italiano, dalle leggi speciali, o in violazione della Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999.

La norma richiamata non fa rinvio a specifiche fattispecie di reato, mostrando così qualche carenza sotto il profilo della tassatività. La categoria di reati richiamata fa riferimento ad una molteplicità di fattispecie, la cui condotta criminosa può realizzarsi in diversi modi.

In particolare, il ventaglio di fattispecie ricompreso tra l'art. 270-bis e 270-sezies c.p. prevede una serie di condotte che vanno dalla promozione, costituzione, organizzazione o finanziamento di associazioni deputate a perpetrare azioni violente con finalità terroristiche e/o eversive, all'assistenza agli associati con finalità di terrorismo, all'arruolamento di soggetti per la realizzazione di atti di violenza e/o di sabotaggio connessi a finalità terroristiche, all'addestramento e preparazione di detti soggetti all'uso di armi e strumenti offensivi, fino alle generiche condotte qualificate in una vera norma di chiusura come aventi "*finalità di terrorismo*" (art. 270 sexies c.p.).

Con il D.L. n. 48/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2025 (c.d. "Decreto Sicurezza"), è stato introdotto nel Codice Penale il nuovo art. 270-quinquies.3 c.p. (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo), espressamente ricompreso tra i reati presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001. Tale intervento normativo si inserisce nel più ampio rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo, anche con riferimento alla diffusione, in particolare attraverso strumenti digitali e ambienti online, di contenuti idonei alla propaganda o alla formazione autonoma di soggetti radicalizzati.

In ogni caso al di là delle singole fattispecie, l'art. 25 quater D.lgs 231/2001 opera un vero rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1, D.Lgs 231/2001 – L. 9 gennaio 2006, n. 7, art. 8).

Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

La fattispecie di reato in questione, è riferita essenzialmente a quelle società che hanno come oggetto sociale tipico l'erogazione di servizi sanitari – assistenziali (con particolare attenzione ad enti presso cui si svolgono attività chirurgiche finalizzate ad interventi di ginecologia-ostetricia). Tale enti potrebbero incorrere nel reato di cui all'art. 583 bis c.p., accettando ad esempio di praticare l'infibulazione o altre pratiche di mutilazione nelle proprie strutture o con propri mezzi e personale, al di fuori di una specifica esigenza terapeutica certificata.

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs 231/2001 – L. 11 agosto 2003, n. 228, art. 5 – L. 6 febbraio 2006, n. 38).

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.

Il reato consiste nell'esercizio su una persona di un potere di proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque ad uno sfruttamento della stessa.

Pertanto, la condotta non si riconduce necessariamente ad una situazione di diritto, ma a qualunque situazione di fatto avente per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo, e cioè nella soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione.

In particolare, le condotte rilevanti tipizzate sono riconducibili a tre categorie:

1) esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. Tale previsione costituisce la traduzione normativa della nozione pacificamente accolta di schiavitù, di cui all'art. 1 della Convenzione sulla schiavitù di Ginevra del 15 settembre 1926 e all'art. 7 dello Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale.

2) riduzione di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Le condotte di soggezione così delineate assumono penale rilievo quando sono attuate mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o profittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona (art. 600, c.2 c.p.).

3) mantenimento di una persona nello stato di soggezione delineato in precedenza.

Attribuendo esplicito rilievo al mantenimento in stato di soggezione, il legislatore supera le obiezioni di quanti ritenevano che la schiavitù potesse riguardare esclusivamente persone in libertà, sanzionando chi mantenga in soggezione soggetti già privati da altri della libertà.

Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile.

Il reato consiste nell'induzione alla prostituzione, o nel favoreggiamento/sfruttamento di essa, di un minore di diciotto anni.

In particolare l'art. 600 bis c.p. punisce due distinte tipologie di condotte: quella di chi sfrutta, induce o favorisce la prostituzione minorile, e quella di chi consuma con un minore atti sessuali, punendo al tempo stesso domanda ed offerta della prostituzione minorile.

Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile.

Rientrano in tale reato le seguenti condotte.

1) Lo sfruttamento di minori al fine della realizzazione di esibizioni pornografiche o di produzione di materiale di tale tipo: la norma parla letteralmente di "sfruttamento" e non di mero utilizzo, pertanto occorre che il minore venga inserito in una organizzazione e che vi sia una pluralità e non occasionalità di impieghi nelle attività illecite; l'esibizione allude ad una partecipazione dal vivo ad attività pornografica, la produzione può realizzarsi tanto con foto (su carta, floppy, disk, file ecc.) e con registrazioni (videocassette, audiocassette, dvd, ecc).

2) Commercio di materiale pornografico: ossia alienazione del materiale in questione per fini di lucro, svolta con un'organizzazione di impresa.

3) Diffusione di materiale pornografico o di notizie finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale di minori: le condotte in questione possono essere poste con ogni mezzo, anche telematico.

4) Cessione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori, sia a titolo gratuito che oneroso.

L'articolo 600*ter* c.p. prevede al primo comma addirittura un reato di pericolo concreto, finalizzato a garantire una tutela anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici che, anche se non necessariamente a fine di lucro, ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del corpo e l'immissione nel circuito della pedofilia.

Art. 600 quater c.p. Detenzione o accesso a materiale pornografico[8].

È la condotta di chi dispone o si procura materiale pedopornografico.
Procurarsi significa acquistare la disponibilità fisica del materiale pedopornografico; disporre vuol dire poter utilizzare il materiale stesso, pur non avendone necessariamente la materiale disponibilità (es. accesso ad archivi *on line* o a siti protetti). Al secondo comma (introdotto ad opera della Legge 23 Dicembre 2021, n.238) è ora punito anche chi "*fuori dei casi di cui al primo comma*", "*mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto*" (la pena è della reclusione fino a due anni e della multa non inferiore ad euro 1.000".

Art. 600 quater, 1 c.p. Pornografia virtuale.

Il reato stabilisce la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni diciotto, anche qualora le condotte in questione hanno ad oggetto immagini virtuali.

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

[8] Articolo modificato ad opera della Legge 23 Dicembre, 2021 n. 238 rubricata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. (22G00004)"

Il reato punisce la condotta di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile (c.d. *sex tour*).

La punibilità e limitata agli organizzatori e propagandisti dei viaggi, non agli aderenti all'iniziativa come clienti, e colpisce vere e proprie attività "preparatorie" rispetto ai delitti di cui all'art. 600 bis c.p.

Art. 601 c.p. Tratta di persone

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

Art. 609 undecies c.p. Adescamento di minorenni [Articolo aggiunto dalla L. 04/03/2014 n. 39, art. 3][9]
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. Al secondo comma (introdotto ad opera della Legge 23 Dicembre 2021, n.238) è ora punito anche quanto segue:
«La pena è aumentata:
1) se il reato è commesso da più persone riunite;
2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore».

Abusi di mercato (art. 25 sexies D. Lgs 231/2001 – L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 9).

Art. 184 D.Lgs. 58/1998. Reato di Abuso di informazioni privilegiate [nel testo da ultimo ampliato dall'art. 26 della Legge 23 dicembre 2021 n. 238 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020. (22G00004)"].

Art. 185 D.Lgs. 58/1998. Reato di Manipolazione del mercato [nel testo da ultimo ampliato dall'art. 26 della Legge 23 dicembre 2021 n. 238 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020. (22G00004)"]..

Le condotte criminose -di *insider trading* e di truffa finanziaria- possono essere realizzate da due tipologie di soggetti: soggetti in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; e soggetti comunque in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose. La condotta di riferimento può esplicarsi in più modalità: acquisto, vendita, o compimento di altre

[9] Articolo modificato ad opera della Legge 23 Dicembre, 2021 n. 238 rubricata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. (22G00004)"

operazioni su strumenti finanziari, o induzione di altri alla realizzazione di tali azioni; comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri.

Art. 187bis D.lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Abuso di informazioni privilegiate.

Art. 187ter D.lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato.

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D. Lgs 231/2001 – L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 9).

Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La condotta consiste nel cagionare la morte di un uomo per negligenza o imperizia o inosservanza delle leggi antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'articolo in questione punisce chi, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, cagiona ad altri lesioni gravi – malattia che mette in pericolo la vita o comunque superiore a 40 giorni – o gravissime – malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo, deformazione o sfregio del viso.

Entrambe le norme sopra richiamate richiedono che l'evento lesivo sia conseguenza della violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Vengono a tale proposito in considerazione il D. Lgs 81 del 2008 ed altre leggi speciali (es. DPR 27/04/1955 n. 547 sulla prevenzione degli infortuni; il DPR 19/03/1956 n. 303 sull'igiene sul lavoro; il D. Lgs 14/08/1996 n. 494 in tema di sicurezza dei cantieri ecc.).

In funzione di chiusura si richiama l'art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

L'introduzione di tali fattispecie nel D. Lgs 231/2001 ad opera della L. 123/2007 ha, dunque, un effetto estremamente rilevante, soprattutto in considerazione della natura colposa di detti illeciti.

Infatti, tutti gli adempimenti direttamente o indirettamente stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (TU 81/2008 e non solo) possono rappresentare per le società un'area di rischiosità ai sensi dell'art. 25-septies D. Lgs 231/2001.

La natura colposa dei reati de quo ha suscitato diverse discussioni interpretative in dottrina ed in giurisprudenza su due aspetti in particolare:

1) compatibilità fra la natura colposa dei reati ed i criteri di imputazione oggettiva ex art. 5 D.Lgs 231/2001 (commissione dei reati presupposto da parte di un dipendente ed esistenza di un interesse o vantaggio dell'ente);

2) compatibilità fra natura colposa dei reati e criterio di imputazione soggettiva dell'elusione fraudolenta" del Modello.

In realtà, l'unico modo per evitare di giungere ad un*'interpretatio abrogans* è quello di intendere il concetto di interesse o vantaggio ex art. 5 ha assunto un significato prettamente oggettivo, spostato più sul momento della condotta che su quello dell'evento; pertanto, in caso di lesioni o omicidio conseguenti a violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, l'interesse potrà essere inteso ad esempio come oggettivo guadagno/risparmio in termini di costi, tempi e risorse ricavato di fatto dall'ente.

Allo stesso modo la c.d. volontarietà dell'elusione fraudolenta andrà intesa come volontà di tenere una "condotta" non conforme alle procedure, istruzioni disposizioni interne finalizzate alla prevenzione dei reati di omicidio e lesioni colpose ex art. 25 septies D. Lgs 231/2001.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021 - *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale"***].**

N.B.: con l'introduzione delle modifiche di cui al D-Lgs. 195/2021 sono state introdotte modifiche alla fattispecie di **ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 *ter* c.p.), **autoriciclaggio** (art. 648 *ter*.1 c.p.).
Per tutte tali fattispecie sono previsti:

- l'**ampliamento del catalogo dei reati presupposto**, che ora comprende anche i **delitti colposi** e le **contravvenzioni** punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;
- una **diversa risposta sanzionatoria** a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione.

Per quanto riguarda la **ricettazione** sono inoltre previsti:

- ✓ una aggravante, qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di una attività professionale;
- ✓ una nuova ipotesi di ricettazione di speciale tenuità, qualora il reato presupposto sia costituito da una qualsiasi contravvenzione.

Per il solo **autoriciclaggio** (art. 648 *ter*.1 c.p.), la attenuante ad effetto speciale di cui al secondo comma (consistente nel fatto della provenienza del denaro, dei beni o di altre utilità dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni), che in precedenza prevedeva la più mite sanzione della reclusione da uno a quattro anni, è ora qualificata come circostanza attenuante comune.
Da ultimo, merita inoltre segnalare che è stata **eliminata la condizione di procedibilità** della richiesta del Ministro della giustizia prevista dall'articolo 9 c.p. per i **reati di ricettazione e autoriciclaggio** commessi dal cittadino all'estero.

In questo caso il Legislatore Italiano ha modificato solo i reati presupposto lasciando invariate le sanzioni già previste dall'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001

Art. 648 c.p. Ricettazione [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Il riciclaggio è l'attività di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, o comunque compie altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei suddetti valori.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

È un'ipotesi residuale rispetto alle precedenti e si sostanzia nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto.

Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di riutilizzo a fini imprenditoriali dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali: commette tale reato chi - avendo già commesso o concorso a commettere un delitto- impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

N.B.: l'introduzione di questo reato si è reso necessario per adeguare la normativa nazionale alla Direttiva 17 aprile 2019, n. 2019/713/UE. Il decreto si pone l'obiettivo di aggiornare gli strumenti di lotta alle frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, modificando alcuni articoli del codice penale, aggiornando il catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato dell'ente e rafforzando gli strumenti di cooperazione con le istituzioni europee.
Il continuo processo di dematerializzazione dei pagamenti prospetta sfide sempre nuove al Legislatore che voglia approntare strumenti di repressione idonei a salvaguardare la sicurezza degli scambi economici e commerciali e tutelare i consociati da frodi sempre più sofisticate. La risposta normativa a tali fenomeni, infatti, rischia di essere spesso inadeguata rispetto al repentino sviluppo dell'economia digitale e delle tecnologie di pagamento.
All'**art. 1** si fornisce, innanzitutto, la **definizione** di "strumento di pagamento diverso dai contanti", di "dispositivo, oggetto o record protetto", di "mezzo di scambio digitale" e di "valuta virtuale". Trattasi di nozioni nuove per il Codice penale, delle quali occorrerà tener conto non solo nell'interpretazione delle fattispecie modificate e introdotte dal presente decreto.
L'**art. 2** del decreto introduce alcune importanti modifiche al Codice penale: in particolare, è stato modificato l'art. 493-*ter* (rubricato, dopo la novella, "indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti") che, in forza della modifica in commento, **punisce ora** le condotte di indebito utilizzo, falsificazione e alterazione non solo di "*carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi*", ma anche di "***ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti***". L'oggetto della condotta, dunque, che fino ad oggi era rappresentato da strumenti "materiali" di pagamento, si estende a tutti gli strumenti di pagamenti diversi dai contanti, tra i quali potranno rientrare anche gli **strumenti immateriali**. Resta **invariato il regime sanzionatorio**.
La lett. b) dell'art. 2 introduce nel codice penale il **nuovo delitto di "*detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*"** (art. 493-quater c.p.), con il quale è punito con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.
Al comma 2 del nuovo 493-*quater* c.p., sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 493-*ter* c.p., si stabilisce che è sempre disposta la **confisca** delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici predetti in caso di condanna (anche se emessa in sede di patteggiamento). In particolare, la nuova ipotesi di reato dà attuazione dell'art. 7 della Direttiva, prevedendo una pena conforme a quanto previsto dall'art. 9, par. 5, della stessa (pena detentiva massima non inferiore a 2 anni). Le suddette condotte, pertanto, saranno penalmente rilevanti solo se **commesse con dolo specifico**, ossia **al fine di utilizzare le apparecchiature e i dispositivi nella commissione di reati**

riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contatti, e se avranno ad oggetto strumenti "principalmente" costruiti o "specificamente" adattati al fine di commettere reati "riguardanti strumenti di pagamento diversi dal contante".
La lett. c) dell'art. 2, infine, interviene sul reato di frode informatica di cui all'art. 640-*te*r c.p., introducendo al comma 2 una **nuova circostanza aggravante** nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico determini un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, con lo scopo di riparametrare il regime sanzionatorio con quello previsto all'art. 493-*ter* c.p..

Le modifiche in tema di responsabilità da reato dell'ente

Si applicheranno all'ente: la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per il delitto di cui all'art. 493-*ter* c.p. (stessa sanzione prevista per la falsificazione di monete) e la sanzione pecuniaria fino a 500 quote per i delitti di cui agli artt. 493-*quater* e 640-*ter* c.p. nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Al comma 2 del nuovo art. 25-*octies*.1 D.Lgs. n. 231/2001 si prevede che "***salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:***

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote".

In caso di condanna per uno dei delitti di cui ai primi due commi, si applicheranno all'ente le **sanzioni interdittive** di cui all'art. 9, comma 2 D.Lgs. n. 231/2001. Il nuovo articolo 25-*octies*.1 (inserito dopo le ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio) dà attuazione all'art. 10 della Direttiva Europea che richiede l'introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui si tratta.

Art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 640-ter c.p. Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Altre fattispecie

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Trasferimento fraudolento di valori (512bis c.p.)

Il reato di **"trasferimento fraudolento di valori"** di cui all'art. 512-bis c.p. è stato introdotto quale nuova fattispecie nel C.P. -ma anche quale nuovo reato presupposto nell'impianto del D. Lgs. 231/2001- ad opera della L. 137/2023 e punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter. La pena prevista è quella della reclusione da due a sei anni.

Il nuovo delitto si aggiunge, nell'art 25-octies.1 D. Lgs. 231/2001, all'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.); alla detenzione e diffusione di dispositivi diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) e alla frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dal trasferimento di denaro.

Peraltro, l'art 25-octies.1 configura quale reato presupposto ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto costituisca più grave illecito amministrativo.

Nei casi di condanna per i delitti menzionati si applicano all'ente le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9 comma 2, D.lgs. n. 231/2001).

La sanzione pecuniaria a carico dell'ente per il nuovo delitto è compresa tra 250 e 600 quote; ad esso sono applicabili le sanzioni interdittive citate.

Teoricamente sarebbe stata preferibile la collocazione sistematica del delitto in esame tra i delitti di riciclaggio, ai sensi dell'art 25-octies D.Lg. 231, posto che il dolo specifico richiesto consiste (anche) nella finalità di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego, mentre il Legislatore ha ritenuto di collocare la fattispecie 231 insieme ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Si tratta di un reato che può essere commesso con una grande varietà di negozi simulati riguardanti non solo denaro contante su un conto corrente o immobili, ma beni della più diversa natura. A titolo esemplificativo, si può citare la cessione di quote o azioni eseguita al fine di estraniarsi dalla compagine della società solo apparentemente, poiché chi si è spogliato formalmente della titolarità delle quote o azioni continua di fatto a determinarne l'attività come amministratore o socio occulto e a partecipare alla gestione e agli utili derivanti dall'attività imprenditoriale.

Solitamente è presente una c.d. «testa di legno» che risponde del medesimo reato a titolo di concorso; ovviamente può rispondere del reato in concorso anche il professionista che ha progettato l'operazione simulata.

Il reato di cui all'art. 512-bis c.p., è un reato solo eventualmente plurisoggettivo, con la conseguenza che il terzo fittiziamente interposto (non punito direttamente dalla stessa disposizione) risponde a titolo di concorso con chi ha operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria, contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (II, n. 35826/2019).

È, quindi, sufficiente, ai fini della configurabilità del dolo del concorrente, che la particolare finalità tipizzata dalla disposizione incriminatrice sia perseguita almeno da uno dei soggetti che concorrono alla realizzazione del fatto (II, n. 38044/2021).
Più recentemente, la Legge 28 giugno 2024 n. 90 ("Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici") ha apportato diverse novità all'art. 24-bis del D.Lgs 231/2001 ed in particolare:
a) Ha innalzato la sanzione pecuniaria per l'Ente in caso di reati presupposto del primo comma, passata dal precedente minimo di 100 e massimo di 500 quote ad un minimo di 200 ed un massimo di 700 quote);
b) Ha innalzato la sanzione pecuniaria per il reato presupposto del secondo comma dell'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001 (reato presupposto costituito dalla c.d. "estorsione informatica" di cui all'art. 629/3 C.P.) portata da un minimo di 300 ad un massimo di 800 quote ;
c) Ha introdotto come nuovo reato presupposto la nuova fattispecie di reato di cui all'art. 635-quater.1 c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" prevedendo a carico dell'Ente una sanzione pecuniaria sino a 400 quote (stessa sanzione anche per la già esistente fattispecie di cui al reato presupposto dell'art. 615-quater c.p. ma prima punita con sanzione pecuniaria fino a 300 quote);
d) Ha aggiunto come sanzioni interdittive per l'Ente le ipotesi di commissione di uno dei reati presupposti del 1° comma dell'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001 l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies D.Lgs 231/2001 – L. 23 luglio 2009, n.99).

Art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.

Art. 171, l. 633/1941 comma 3. Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.

La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere dell'ingegno protette.

La norma mira a tutelare la paternità dell'opera e il diritto del suo titolare a non veder frustrati i propri interessi economici.

Art. 171-bis l. 633/1941 comma 1. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori. Art. 171-bis l. 633/1941 comma 2. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

La norma è stata introdotta dal l. 489/1992 (e modificato dalla l. 169/99) e ha come oggetto materiale di tutela le diverse tipologie di beni qualificabili come programmi per elaboratore, o più genericamente software.

Le condotte punite sono di due tipologie:

c.1) l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, o l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; e ancora, qualsiasi condotta finalizzata a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

c.2) la riproduzione, su supporti non contrassegnati SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies; ovvero l'esecuzione, l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

Il comma 1 fa riferimento specifico ai software, e punisce ogni duplicazione, ancorché non finalizzata alla vendita, purché volte ad ottenere un profitto, nonché ogni attività di intermediazione (importazione, distribuzione, ecc.) avente ad oggetto software abusivamente duplicati. Lo stesso comma prevede, inoltre, la punibilità di ogni azione finalizzata a rimuovere dispositivi di sicurezza sui software in questione.

Le condotte di cui al comma 2 sono poste a tutela delle c.d. banche dati.

Art. 171-ter l. 633/1941. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Il reato sussiste se la condotta è posta in essere per un uso non personale e se sussiste il dolo specifico di lucro.

La norma tutela una globalità di opere dell'ingegno inglobate in una serie indefinita di supporti.

In particolare, la norma punisce chiunque:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Ai sensi del comma 2 è punito altresì chi:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

Art. 171-septies l. 633/1941. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.

La norma tutela la funzione pubblicistica e d garanzia della SIAE.

L'art. 171*septies* punisce:

a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181*bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181*bis*, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies l. 633/1941. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

La condotta prevista e punita consiste nel produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Es. di condotte: sblocco di servizi televisivi criptati, uso altrui credenziali per accedere a trasmissioni a pagamento, sblocco e modifica fraudolenta tessere *pay tv* ecc.

Le recenti modifiche normative introdotte dalla L. 132/2025 in materia di intelligenza artificiale hanno inciso sulle fattispecie penali rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, mediante la modifica dell'art. 171 della L. 22 aprile 1941, n. 633, con l'introduzione, al comma 1, della lettera a)-bis, che punisce la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.

Tali interventi non hanno modificato il perimetro dei reati presupposto di cui all'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001, ma rilevano ai fini della responsabilità dell'ente qualora le condotte ivi previste siano realizzate, anche mediante strumenti di intelligenza artificiale, nell'interesse o a vantaggio dell'ente. La normativa richiamata conferma, in ogni caso, che la tutela del diritto d'autore presuppone la riconducibilità dell'opera all'ingegno umano, anche quando l'elaborazione o la realizzazione avvengano con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies D. Lgs 231/2001 – L. 3 agosto 2009, n. 116, art. 4).

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

L’articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

Il reato era già previsto e punito indirettamente dal D.Lgs. n. 231/2001, ma solo come reato transnazionale, ai sensi dell’art. 10, L. n. 146 del 16 marzo 2006.

L'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 introduce l'art 25*novies* nel D. Lgs 231, trattasi però di un refuso, in quanto esiste già un art. 25*novies* (delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146).

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.

Art. 416 c.p. Associazione di tipo mafioso.

Art. 292 quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 12 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale.

La L. 16 marzo 2006, n. 146 ha dato esecuzione alla Convenzione ed ai protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ampliando altresì il catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs 231/2001.

La tecnica normativa utilizzata dal legislatore è stata diversa da quella utilizzata nell’introduzione delle altre fattispecie; infatti, anziché integrare il decreto nella parte relativa ai reati-presupposto, si è preferito disciplinare direttamente le nuove fattispecie e rinviare al D. Lgs 231/2001 per la disciplina dei requisiti generali di imputazione della responsabilità all’Ente.

A tal fine il legislatore ha innanzitutto offerto una definizione di reato transnazionale, quale illecito punito con una pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro.

Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs 231/2001)

I reati ambientali sono stati introdotti dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*undecies*[10] modificato dalla Legge 68 del 2015 2015 e successivamente dalla L. n. 137/2023:

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale -

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

452 quinquies c.p. -Delitti colposi contro l'ambiente-

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette:

***[I]** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

***[II]** Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

***[I]** Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

[10] La norma che introduce i reati ambientali nel D.Lgs 231/2001 è stata modificata dalla Legge 68/2015 *"Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*" pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28/05/2015 che introduce i cosiddetti "ecoreati". Tali reati essendo sopraggiunti rispetto al *Risk Assessment* condotto e al mandato non sono considerati *in scope*, non essendosi peraltro ancora consolidata alcuna *best practice*, dottrina o giurisprudenza.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

() Articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D. Lgs 7.07.2011, n. 121.*

Codice dell'Ambiente - D. Lgs 152/06

Art. 103 Cod. Amb. - Scarichi sul suolo

***[I]** È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:*

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dal le regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dal le operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dal la manutenzione dei pozzi di acquedotto.

***[II]** Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissa te con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.*

***[III]** Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla par te terza del presente decreto.*

Art. 104 Cod. Amb. - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

***[I]** È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.*

***[II]** In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.*

[III] *In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, i l Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.*

[IV] *In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata al la verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.*

[V] *Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/1. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.*

[VI] *Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:*

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

[VII] *Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizza to previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acquee per gli ecosistemi acquatici.*

[IIX] *Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.*

Art. 107 Cod. Amb. - Scarichi in reti fognarie

[I] *Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota*

2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

108 Cod. Amb. - Scarichi di sostanze pericolose

***... [comma IV]** Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità mass ima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.*

Art. 137 Cod. Amb. - Sanzioni penali

***[I]** Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

***[II]** Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

***[III]** Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

***...[V]** Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla par te terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4*

dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limi ti più restrittivi f issati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissa ti per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

***...[XI]** Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*

***...[XIII]** Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere*

resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 187 Cod. Amb. - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

[I] *E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.*

La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

[II] *In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:*

a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

[III] *Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4*

Art. 256 Cod. Amb. - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

[I] *Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, e 216 è punito:*

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

...[III] *Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento ad euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti sa lvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

...[V] *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

[VI] *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento*

euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Art. 257 Cod. Amb. - Bonifica dei siti

[I] *Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

[II] *Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

258 Cod. Amb. - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

...[comma IV] *Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato d'analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

Art. 259 Cod. Amb. -Traffico illecito di rifiuti

[I] *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico il lecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

Art. 260 Cod. Amb. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

[I] *Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profit to, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,*

[II] *Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Art. 260 bis Cod. Amb. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti *(Articolo abrogato ex art. 6, co. 2, D.L. 138/2011, in vigore dal 13.08.2011, rubricato "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo")*

...[comma VI] *Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

[VII] *Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

[IIX] *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

...[IXbis] *Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.*

[IXter] *Non risponde delle violazioni amministrative di cui a l presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della san zione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.*

Art. 279 Cod. Amb. - Sanzioni

...[comma V] *Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

Legge 7 febbraio 1992, n. 150

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul ***commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione****, firmata a Washington i l 3 marzo1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.*

Art. 1 - L. 150/92

[I] *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi a i sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della s tessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base al l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

[II] *In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività d'impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.*

Art. 2 - L. 150/92

[I] *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi a i sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa tran sitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base al l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

***[II]** In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività d'impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.*

Art. 3-bis - L. 150/92

***[I]** Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al f ine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.*

Art. 6. - L. 150/92

***[I]** Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1993, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e retti li provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.*

***...[comma IV]** Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.*

Legge 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Art. 3 L.549/93 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

[I] *La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

[II] *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*

[III] *Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.*

[IV] *L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

[V] *Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*

[comma VI] *Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fin*

o al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

D. Lgs 6 novembre 2007 n. 202. - Attuazione della direttiva 2005/35/CE - relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

Art. 3 D. Lgs 202/07 - Ambito di applicazione

[I] *Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:*

a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;

b) nelle acque territoriali;

c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;

d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;

e) in alto mare.

***[II]** Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo*

Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.

Art. 4 D. Lgs 202/07 - Divieti

***[I]** Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.*

Art. 5 D. Lgs 202/07 - Deroghe

***[I]** Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.*

***[II]** Lo scarico di sostanze inquinanti di cui al l'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.*

Art. 8 D. Lgs 202/07 - Inquinamento doloso

***[I]** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

***[II]** Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

Art. 9 D. Lgs 202/07 - Inquinamento colposo

***[I]** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

***[II]** Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

Ulteriori interventi normativi in materia ambientale, tra cui la L. n. 82/2025, che ha inasprito il trattamento sanzionatorio previsto, tra l'altro, dagli artt. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione, commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto), nonché la L. n. 147/2025 (c.d. "Terra dei fuochi"), hanno inciso sul quadro penalistico di riferimento, rafforzando gli strumenti di tutela ambientale.

Tali interventi non hanno modificato il perimetro dei reati presupposto di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, ma rilevano ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente qualora le condotte ivi previste siano realizzate nell'interesse o a vantaggio dell'ente, anche in considerazione dell'inasprimento del trattamento sanzionatorio e dell'ampliamento delle ipotesi di responsabilità penale delle persone fisiche.

Delitti contro gli animali, introdotti dalla L. n. 82/2025, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-undevicies

Con L. 82/2025 sono stati introdotti come reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli Enti ex D. Lgs 231 i seguenti reati:

-**Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)**: "Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni."

-**Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)**: "Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma 4. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

-**Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)**: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

-**Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)**: "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.

-**Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.):** "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs 231/2001)

Art. 22, comma 12/12 quinques, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, c.d. "T.U. IMMIGRAZIONE od anche "Legge Turco-Napolitano"):

"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio".

Inoltre, si ricorda che il Consiglio dell'UE ha previsto che gli stati membri adottino le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili per illeciti riguardanti:

- Comportamenti contrari alla tutela dell'ambiente (Decisione del Consiglio UE del 27/01/2003 2003/80/GAI, relativamente alla tutela ambientale attraverso il diritto penale).
- Fenomeni di corruzione nel settore privato (Decisione del Consiglio UE del 22/08/2003 2003/568/GAI).

Razzismo e xenofobia (Art. 25 terdecies Decreto).

L. 13 ottobre 1975, n. 654 Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

Il delitto richiamato prevede che "si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

L'articolo 25 terdecies prevede che:

"1.in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975 n. 654 *(richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21)*, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."

Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies, comma 1, lettera a), D.Lgs 231/2001)

Il delitto *de quo* è stato inserito nell'articolo 25-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, del D.Lgs. 231/2001 tra i delitti contro la personalità individuale. L'illecito dell'ente è punibile con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, ma soprattutto con le sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

Nello specifico, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'art 321 c.p.p. (ossia «Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati…»], «il giudice dispone, in luogo del sequestro, il **controllo giudiziario dell'Ente presso cui è stato commesso il reato**, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale», così come disposto dal primo comma dell'art. 603-bis del codice penale.

L'articolo prevede inoltre, al secondo comma, che con lo stesso «decreto con cui si dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari…» e, prosegue al terzo comma, stabilendo che «l'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogniqualvolta emergano irregolarità circa l'andamento

dell'attività aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-*bis* prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore».

L'attuale art. 603-bis del codice penale previsto con il recentissimo d.l.l. C 4008 recita:

«Art. 603-*bis.* – *(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (Legge 30 novembre 2017 n. 179 – GU n. 291 del 14.12.2017 modificata ed integrata dal D. Lgs 24/2023) – WHISTLEBLOWING

Con la pubblicazione del D. Lgs 24/2023, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Sistema Whistleblowing recependo direttive UE per garantire a chi intenda segnalare un illecito commesso in ambiente di lavoro:

a) canali che consentano di presentare -a tutela dell'integrità dell'ente e di chi opera per e con esso- segnalazioni circostanziate di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'ente, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione sia che lo stesso segnalante intenda rimanere anonimo oppure che intenda sottoscriversi;

b) la possibilità di utilizzare il canale informatico (volendo, anche in forma anonima), tramite il servizio del c.d. "Whistleblowing" (servizio di segnalazione delle violazioni), che offre la possibilità -soprattutto per i dipendenti, ma non solo- di segnalare sospetti concreti di condotte illecite, vale a dire qualunque fatto che non sia in linea con i valori e l'etica di CASA DEL SOLE ONLUS e che possa integrare una violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 oppure del Codice Etico, che costituisce parte integrante del Sistema 231.

Peraltro a garanzia dell'efficace attuazione del Modello, il Sistema Sanzionatorio 231 di CASA DEL SOLE ONLUS contiene le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello medesimo.

Il presente Sistema Whistleblowing rappresenta sia uno strumento di allerta per ridurre i rischi di commissione di reati, sia un ausilio importante per promuovere un'elevata etica aziendale e mantenere la fiducia dei Clienti, degli Utenti, e del pubblico in genere, nell'attività aziendale.

Il soggetto che effettua la segnalazione può a propria libera scelta identificarsi oppure rimanere anonimo senza alcun rischio di successiva ritorsione, discriminazione o svantaggio, ed è garantito comunque un processo investigativo adeguato rispetto al fatto segnalato.

Quanto all'oggetto delle segnalazioni, si evidenzia che le "Segnalazioni Whistleblowing" vanno tenute distinte da altre segnalazioni c.d. "ordinarie" (per esempio molestie sul posto di lavoro, etc. ...), ed attengono in particolare a: condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione 231, nonché violazioni del diritto dell'UE, ed in particolare:

-Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3);

-Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4);

-Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5);

-Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6).

Chi intende presentare una segnalazione deve specificare se si tratta o meno di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

Non sono invece ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio). Ed ancora non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

I motivi che hanno indotto la persona ad effettuare la segnalazione sono invece del tutto irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive, anche se resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di Whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Il D. Lgs. 24/2023 garantisce le tutele dei “lavoratori e collaboratori” (anche esterni) che abbiano acquisito le informazioni in occasione di un rapporto di lavoro, in quanto appresta per essi tutte le tutele del caso ed individua i soggetti che possono fungere da segnalatori nelle seguenti categorie: a) lavoratori subordinati; b) lavoratori autonomi; c) liberi professionisti; d) volontari o tirocinanti; e) azionisti persone fisiche; f) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Inoltre, nuova figura aggiunta dal D. Lgs. 24/2023 è quella del “facilitatore” come soggetto che gode di protezione insieme al “segnalante”.

Il segnalante non deve necessariamente avere prove certe degli illeciti prima di effettuare una segnalazione; tuttavia, la segnalazione deve essere effettuata con onestà ed in buona fede: difatti un abuso nell’utilizzo del servizio di “Whistleblowing”, ovvero la segnalazione intenzionale di informazioni false o calunniose costituisce un grave illecito disciplinare e può comportare l’attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante in malafede (Cfr. al riguardo il Sistema Sanzionatorio 231 di CASA DEL

SOLE ONLUS). In particolare dette sanzioni disciplinari potranno essere applicate in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

CASA DEL SOLE ONLUS ha individuato, quale soggetto gestore delle Segnalazioni Whistleblowing, l'OdV 231.

Il segnalante ha a disposizione diversi canali informativi per effettuare segnalazioni, ed in particolare, a seconda del caso e dell'argomento trattato:

 Opzione 1 (utilizzo della piattaforma dedicata): Invia una segnalazione -a propria libera scelta anonima oppure indicando le proprie generalità- tramite il "Sistema Whistleblowing" (Servizio di segnalazione delle violazioni). In particolare -per quanto attiene alle segnalazioni tramite il servizio di "Whistleblowing"- questo è gestito da un service provider esterno cui ci si può collegare dal link https://www.casadelsole.org/whistleblowing.php;

 Opzione 2: Invia una segnalazione scritta all'Organismo di Vigilanza di CASA DEL SOLE ONLUS: in questo caso è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (nel caso in cui il segnalante intenda rimanere anonimo salterà questo passaggio); la seconda con il testo della segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione (OdV231 presso CASA DEL SOLE ONLUS con sede in S. Silvestro di Curtatone (MN), Via Vittorina Gementi 52, CAP 46010). La segnalazione è poi trattata dal gestore delle segnalazioni. Qualora la segnalazione pervenga ad un ufficio errato -in busta chiusa sulla quale è indicato che si tratta di una Segnalazione Whistleblowing- colui che la riceve, senza aprirla, la deve trasmette tempestivamente ai soggetti competenti (OdV 231 CASA DEL SOLE ONLUS).

 Opzione 3: chiede di essere sentito oralmente e direttamente dall'OdV 231 tramite l'inserimento della richiesta nella piattaforma Whistleblowing di cui alla precedente Opzione 1 (in questo caso non dovrà comunicare nulla sull'oggetto della segnalazione, ma presentare solo la richiesta di essere sentito oralmente e sarà solo successivamente, in sede di incontro riservato, che verrà esposto il contenuto della segnalazione).

In particolare il segnalante che intendesse utilizzare, per la Opzione 1 e la Opzione 3, la piattaforma dedicata per Segnalazioni Whistleblowing deve cliccare sul link https://www.casadelsole.org/whistleblowing.php e compilare il format che si apre.

Al momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceverà un ID ed una password che dovrà salvare in un posto sicuro in quanto sono gli unici dati che gli

consentiranno di accedere nuovamente al sistema per verificare la ricezione di risposte da parte del gestore della segnalazione. Se dovesse perderli non potrà più accedere alla segnalazione già avviata e dovrà presentare una nuova segnalazione.

Peraltro è necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

- Segnalazione anonima

Nel caso di segnalazione anonima, né CASA DEL SOLE ONLUS né il gestore della piattaforma potrà assolutamente identificare o tracciare la fonte della segnalazione a meno che il segnalante non fornisca successivamente, di propria iniziativa, i propri dati.

La piattaforma non salva i metadati relativi ad una segnalazione e non può tracciare l'indirizzo IP di un segnalante. Al contrario la piattaforma lascia traccia (tramite i log) di tutti coloro che abbiano fatto un collegamento per la gestione della segnalazione, e ciò al fine di permettere di individuare chi abbia avuto effettivo accesso ai dati. Il servizio consente inoltre il dialogo tra il team di Whistleblowing dell'Ente (l'OdV) ed il segnalante anonimo.

- Segnalazione non anonima

Nel caso di segnalazione non anonima, il sistema è in grado di garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Il segnalante non rischierà pertanto alcuna ritorsione, né di perdere il lavoro, né di subire discriminazioni e/o azioni ritorsive. E non importa se la segnalazione si riveli successivamente errata, a condizione tuttavia che il segnalante abbia agito sempre con correttezza e in buona fede.

In ogni caso, entro 7 (sette) giorni dalla segnalazione, il segnalante riceverà conferma dal gestore della segnalazione della presa in carico della stessa. Inoltre il gestore della segnalazione potrà sempre chiedere al segnalate integrazioni e/o documenti attinenti al caso segnalato (mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante), ed entro 90 (novanta) gg. dall'avvio della segnalazione dovrà fornire un riscontro alla persona segnalante.

In caso di presunti reati, il segnalante verrà informato che la sua identità potrebbe dover essere rivelata durante il procedimento giudiziario.

In ogni caso in due ipotesi previste dal D. Lgs. 24/2023, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare a carico del segnalato, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene

contestato l’addebito disciplinare (sempre che non siano stati ottenuti da parte del gestore -durante l’istruttoria- altri elementi utili e sufficienti di per se per far scattare il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto segnalato, senza necessità di portare il segnalante a disvelare la propria identità);

- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Attività del gestore delle segnalazioni

Il gestore delle segnalazioni -nella fattispecie individuato da CASA DEL SOLE ONLUS nel proprio OdV 231- ha i seguenti compiti:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;

- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;

- fornisce, entro 90 giorni (termine per l’istruttoria e delibazione) un riscontro alla persona segnalante.

Inoltre il gestore della segnalazione assicura che:

- i dati vengano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati («liceità, correttezza e trasparenza»);

-i dati vengano raccolti solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023 («limitazione della finalità»);

-i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»): i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio;

-i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere cancellati o rettificati tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione che viene gestita («esattezza»);

- i dati siano conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione («limitazione della conservazione»).

- il trattamento sia effettuato in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità, disponibilità e riservatezza»). Le misure di sicurezza adottate devono, comunque, essere periodicamente riesaminate e aggiornate.

In particolare, un corretto seguito della segnalazione implica, in primo luogo, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste. Per la valutazione dei suddetti requisiti, il soggetto che gestisce le segnalazioni farà riferimento agli stessi criteri utilizzati dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, come elencati al § 1, Parte Seconda, delle Linee Guida ANAC adottate con delibera 311 del 12 luglio 2023.

Ad esempio motivi di archiviazione della segnalazione possono essere:

-manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;

-accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il soggetto cui è affidata la gestione può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, si ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione è opportuno rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Non spetta al soggetto preposto alla gestione della segnalazione accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura.

Con riferimento al "riscontro" da effettuare entro il termine di 90 gg., lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed

eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Tuttavia, occorre precisare che il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di 90 gg., può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

Il processo investigativo: Il Team di Whistleblowing

L'accesso alle segnalazioni presentate tramite il servizio di "Whistleblowing" è limitato al Team di Whistleblowing, che nella fattispecie coincide con l'OdV 231. Ogni membro del team è vincolato da un obbligo di segretezza e di riservatezza ai sensi del quale tutti i casi devono essere trattati in via strettamente riservata. Durante il processo investigativo, il team può coinvolgere altri soggetti anche con competenze specifiche e richiedere informazioni e pareri, sempre in via riservata ed avendo l'accortezza di non divulgare notizie e/o dati che anche solo indirettamente possano ricollegare la notizia oggetto di segnalazione ad una persona determinata (il segnalante).

Ricezione di una segnalazione

Tutte le segnalazioni saranno gestite seriamente.

Dopo aver ricevuto una segnalazione, il team di Whistleblowing -ovvero l'OdV 231 - valuta se gestire o meno la segnalazione in base alla pertinenza e fondatezza della stessa.

In particolare, l'OdV 231 può decidere di non gestire una segnalazione se:

- la presunta condotta non è pertinente alla materia 231 o alla legislazione UE di cui al D. Lgs. 24/2023;
- la segnalazione non è stata redatta in buona fede oppure è calunniosa ed il dato risulta oggettivamente evidente;
- non vi sono informazioni sufficienti che consentano ulteriori indagini;
- l'oggetto della segnalazione è già stato risolto.

Qualora la segnalazione risulti pertinente e fondata, si procede come riportato al punto successivo "Investigazioni".

Le informazioni potenzialmente invasive della sfera personale, come la salute, le convinzioni politiche, sessuali o religiose non saranno prese in considerazione nelle indagini.

Qualora la segnalazione interna sia presentata per errore ad un soggetto diverso da quello individuato dall'Ente (ad esempio al direttore del personale anziché all'OdV231), laddove il segnalante abbia dichiarato espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia Whistleblowing o tale volontà sia desumibile dal tipo di segnalazione, la segnalazione è considerata "Segnalazione Whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente (OdV 231), dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

Investigazioni

Tutte le segnalazioni ritenute valutabili in base a quanto sopra riportato, saranno soggette ad indagine e l'OdV determinerà di volta in volta le modalità di indagine più appropriate. Valgono, al riguardo, i seguenti principi:

- Tutte le segnalazioni saranno gestite in modo riservato;
- Una segnalazione non sarà presa in esame da chi potrebbe essere interessato o collegato al/con il fatto segnalato;
- L'OdV 231 presenterà, se necessario, richieste di chiarimenti/integrazioni tramite il Sistema Whistleblowing,
- L'OdV e chiunque sia coinvolto nel processo investigativo non tenterà di identificare il segnalante.

Protezione ed informazioni alla persona oggetto di segnalazione

Oltre alla tutela della riservatezza del segnalante e del facilitatore sono garantite la riservatezza anche della persona coinvolta e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

I dati delle persone oggetto di segnalazione saranno pertanto trattati nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali.

In ogni caso -al fine di proteggere la riservatezza- la segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti.

Segnalazione tramite canale ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione)

In alternativa alla segnalazione di illeciti tramite i canali sopra descritti, gestiti direttamente da CASA DEL SOLE ONLUS, il segnalante ha la possibilità di adire direttamente ANAC (tramite i canali dalla stessa dedicati) laddove il gestore versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto ad

esempio soggetto segnalato o segnalante) non potendo essere altrimenti assicurato che alla segnalazione sia dato efficace seguito.

Il segnalante potrà inoltre effettuare una segnalazione ad ANAC qualora la segnalazione fatta a primo livello (direttamente all'OdV 231 di CASA DEL SOLE ONLUS) non abbia avuto riscontro ovvero il riscontro sia stato insoddisfacente.

ANAC è inoltre deputata a ricevere le segnalazioni di ritorsioni effettuate od anche solo prospettate nei confronti di chi abbia precedentemente effettuato una segnalazione.

Ritorsioni

Come previsto dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" pubblicata in G.U. n. 291 del 14-12-2017 e vigente dal 29.12.2017 viene espressamente previsto a tutela di chi abbia effettuato la segnalazione di illeciti all'interno dell'Ente:

a) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

b) l'applicazione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante: tali sanzioni saranno quelle previste dai rispettivi CCNL applicabili a seconda del tipo di rapporto di lavoro interessato (CCNL ARIS MEDICI – CCNL ARIS IDR (Istituti di Riabilitazione) – RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) non medici - CCNL UNEBA (Unione Nazionale Enti di Beneficenza ed Assistenza)), secondo la gravità del fatto;

c) l'applicazione di sanzioni nei confronti di chi abbia effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni che si siano rivelate infondate: anche in questo caso le sanzioni saranno quelle previste dal corrispondente articolo del CCNL di riferimento, secondo la gravità del fatto.

Inoltre è previsto che l'OdV 231 sia tenuto a comunicare all'ANAC, per i provvedimenti di propria competenza, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che abbiano effettuato le segnalazioni di illeciti.

Le segnalazioni che possono essere fatte dal Whistleblower non riguardano solo le violazioni propriamente dette (ovvero gli illeciti commessi in ambiente di lavoro) ma anche le ritorsioni come conseguenza di una pregressa segnalazione. In questo caso, tuttavia, il canale da seguire per la comunicazione non è il canale interno, ma il canale esterno e la segnalazione andrà effettuata ad ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione). In detta ipotesi è necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra la segnalazione e la lamentata ritorsione.

Identiche tutele contro le ritorsioni sono estese nei confronti del c.d. “facilitatore”.

Qualora fosse stata erroneamente segnalata una ritorsione tramite il “canale interno”, il gestore della stessa ha l’obbligo di:

a) girare il prima possibile (e comunque entro 7 gg.) all’organo competente (ANAC) la segnalazione ricevuta;

b) avvisare contemporaneamente il segnalante della trasmissione degli atti all’organo competente.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice Civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Il D. Lgs. 24/2023 descrive la ritorsione come “*qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*”.

Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. Inoltre è importante considerare che la ritorsione può essere anche “solo tentata o minacciata”.

Cancellazione dei dati

I dati non necessari (c.d. ”metadati”) inclusi in una segnalazione saranno eliminati immediatamente quando non necessari per fini investigativi e di esecuzione. La documentazione dell'inchiesta deve essere resa anonima; il nome e l'indirizzo devono essere rimossi insieme a qualsiasi altra informazione che, direttamente o congiuntamente ad altri dati, possa indirettamente identificare la persona. Il tutto salvo diverso intervento dell’Autorità Giudiziaria, qualora questa sia stata interessata del caso. Ciò in base alla Raccomandazione del Gruppo di lavoro di cui all’art. 29 della Direttiva 95/46/EC per la tutela dei dati, sul Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla Legge n. 179 del 30/11/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.”.

Rispetto della normativa sulla privacy

I titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e le persone autorizzate a trattare i dati personali sono tenuti a rispettare tutti i principi fondamentali della normativa in tema di tutela dei dati personali non solo con riferimento alla persona segnalante o denunciante ma anche con riferimento agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati dal trattamento dei dati". A tali soggetti verranno fornite le informazioni ai sensi dell'art. 13-14 Reg. UE n. 679/2016 in quanto applicabile.

Il Titolare del trattamento effettua una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali al fine di documentare le misure tecniche organizzative adottate per proteggere i dati personali trattati con i canali di segnalazione e con le modalità di gestione suindicate.

Il soggetto gestore verrà autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2 quaterdecies D.Lgs. 196/2003.

Eventuali fornitori esterni di soluzioni tecnologiche utilizzate per la gestione dei canali di segnalazione saranno nominati quali responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 Reg. UE n. 679/2016.

Promozione dell'istituto del Whistleblowing

La CASA DEL SOLE ONLUS promuove la pianificazione di iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto del Whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo (quali ad esempio comunicazioni specifiche, eventi di formazione, newsletter, etc. …).

Rimandi legislativi importanti

Per un maggiore approfondimento delle questioni relative alla legislazione sul Whistleblowing nonché alle tutele nei confronti del segnalante -ai cui principi CASA DEL SOLE ONLUS si ispira e si uniforma- l'interessato potrà prendere visione completa del testo legislativo del D. Lgs. 24/2023 e delle Linee Guide ANAC, collegandosi ai seguenti link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg

https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing-pubblicate-linee-guida-anac-dal-15-luglio-efficace-la-nuova-disciplina

Reati Tributari (art. 25 quinquesdecies D.Lgs. 231/2001 – reati introdotti con la Legge 19 dicembre 2019 n. 157 che ha convertito in legge il D. Legge 26 ottobre 2019 n. 124 recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*" che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o di altra documentazione per operazioni inesistenti e e Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75 "*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*")

L'articolo 25*-quinquiesdecies *del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 di conversione in legge del D. Legge 26 ottobre 2019 n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", *richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i "Reati Tributari"):

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis);*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);*
- *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).*

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, Casa del Sole Onlus ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale.

(i) *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74):*

"1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.".

(ii) *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - fatti di lieve entità (art. 2 comma 2 bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74):*

"2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000 si applica la reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni".

(iii) *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74):*

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre ad otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte

elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.".

(iv) *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1 Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74):*

"1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato."

(v) *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Fatti di lieve entità (art. 8 comma 2bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74)*

"2-bis Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

(vi) *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74)*

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. ”.

(vii) *Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 11 Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74)*

“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”.

Con riferimento alle fattispecie elencate, occorre tenere presente che la L. n. 156 del 19 dicembre 2019 in conversione del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 ha aggiunto il seguente articolo al D. Lgs 74/2000:

Art. 12-ter (Casi particolari di confisca).

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l’articolo 240-bis del codice penale quando:

a) l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 2;

b) l’imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 3;

c) l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 8;

d) l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 1;

e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2.

viii) dichiarazione infedele prevista dall'art. 4 del D. Lgs. 74/2000:

"*1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)." In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l'ente è fino a 300 quote.

ix) omessa dichiarazione prevista dall'art. 5 del D. Lgs. 74/2000:

"*1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto." In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l'ente è fino a 400 quote.

x) indebita compensazione prevista dall'art. 10-quater del D. Lgs. 74/2000 indebita compensazione prevista dall'art. 10-quater del D. Lgs. 74/2000:

"*1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro." In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l'ente è fino a 400 quote.

Contrabbando ai sensi del D.P.R. n. 43/1973 (art. 25 sexiesdecies D. Lgs 231/2001 – articolo introdotto dall'art. 5 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 75 del 14/07/2020).

L'articolo 25 sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001 prevede che:

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

La disciplina del contrabbando è stata successivamente modificata, da ultimo con il D.Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025, che ha inciso sulle circostanze aggravanti e sul trattamento sanzionatorio dei delitti di contrabbando, senza introdurre nuove fattispecie di reato né modificare il perimetro dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001. Tali interventi rilevano ai fini della valutazione del rischio-reato e dell'adeguatezza dei presidi di controllo nelle aree sensibili.

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 9 marzo 2022 n. 22]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;

- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste ex art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 9 marzo 2022 n. 22]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexiesp.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

Ulteriore applicazione, segnatamente alle suddette fattispecie, della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione.

La norma in esame prevede l'estensione della confisca allargata anche per i reati di (i) ricettazione di beni culturali, di (ii) impiego di beni culturali provenienti da delitto, di (iii) riciclaggio di beni culturali, di (iv) autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

1.3 Le sanzioni e i delitti tentati

Il D. Lgs 231/2001 prevede diverse tipologie di sanzioni:

Le **sanzioni pecuniarie** sono sempre applicate all'ente riconosciuto colpevole; la loro commisurazione avviene attraverso un sistema di quote. Il Giudice determina il numero delle quote (da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000) in relazione alla gravità dell'illecito, l'attività svolta per eliminare-attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri reati, ed assegna ad ogni singola quota un valore economico. Il valore di ciascuna quota varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo € 1.549,00.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, **sanzioni interdittive** quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, **l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi**, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, **anche in via cautelare** durante la fase delle indagini.
Originariamente le sanzioni interdittive (art. 13 D. Lgs. 231/2001) avevano una durata

non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua linee durata veniva effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, "*tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso*" (art. 14, D. Lgs. n. 231 del 2001). Ora, a seguito della modifica legislativa introdotta con la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (rubricata *"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"*), è stata apportata una modifica all'art. 13 del D. Lgs. 231/2001 ed il secondo comma risulta così formulato "***Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5,*** *le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni*.". Il "*Fermo restando quanto previsto dall'art. 25/5*" (del D. Lgs. 231/2001) va messo in relazione al fatto che il 5° comma dell'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 ha previsto per i delitti corruttivi indicati nei commi 2 e 3 del medesimo articolo l'innalzamento della durata delle sanzioni interdittive per una durata **non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni** se il reato presupposto venga commesso da apicali ed una durata **non inferiore a due anni e non superiore a quattro** se il reato presupposto venga a commesso da sottoposti.
Con la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (c.d. "anticorruzione"), il Legislatore ha anche modificato i termini di durata massima delle misure cautelari, modificando l'art. 51 del D. Lgs. 231/2001 - rubricato "Durata massima delle misure cautelari" - che oggi, a seguito della riforma, risulta così formulato:
"*1. Nel disporre le misure cautelari il Giudice ne determina la durata, che non può superare un anno.*
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva."

Chiudono il catalogo delle sanzioni la **pubblicazione della condanna** che può essere disposta quando ricorrono gli estremi dell'applicazione di una sanzione interdittiva, la **confisca**, anche per equivalente, prevista come conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'Ente, ed il **commissariamento** dell'ente.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del Decreto 231 nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto 231).

1.4 Autori del reato

Secondo l'articolo 5 del Decreto, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria

e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dell'Ente stesso;

- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

L'Ente, viceversa, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2 del Decreto).

Della prima categoria fanno parte i soggetti che si trovano in posizione c.d. **"apicale"** all'interno dell'Ente e cioè quei soggetti che, stante il rapporto di immedesimazione organica, rappresentano la volontà dell'Ente in tutti i suoi rapporti esterni: si tratta dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati e dei direttori generali, e nel caso di unità organizzative, dotate di autonomia finanziaria e funzionale, anche dei dirigenti che svolgono le loro funzioni in autonomia decisionale e non sono soggetti ad un sostanziale controllo. Vi sono, inoltre, ricomprese anche le persone che svolgono di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente, fra cui è ipotizzabile la figura dell'amministratore di fatto, ovvero del socio sovrano o tiranno che essendo detentore della quasi totalità delle azioni o quote, sarebbe in grado di orientare la politica d'impresa e di imporre il compimento di determinate operazioni.

La seconda categoria di persone, invece, è rappresentata da quelle sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione "apicale"; tale estensione evita di lasciare ampi ed ingiustificati spazi di impunità, con preordinati "scaricamenti verso il basso" di detta responsabilità.

1.5 Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa

La categoria di appartenenza dell'autore della violazione assume un rilievo decisivo in ordine al regime di esclusione della responsabilità dell'Ente.

Nel caso di reato commesso da soggetti collocati in posizione "apicale", l'Ente risponde sempre, salvo fornire la prova (dunque l'onere probatorio fa capo allo stesso) che:

A. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un Modello di organizzazione idoneo a prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs 231/2001;

B. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato all'O.d.V.;

C. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;

D. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

Nel caso di reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, viceversa, sarà la pubblica accusa che dovrà dimostrare, al fine della declaratoria della responsabilità dell'Ente, che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte delle persone fisiche preposte dall'Ente a tali attività, fermo restando che la responsabilità dell'Ente è in ogni caso esclusa qualora lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato il Modello.

La responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero il reato si sia estinto, per una causa diversa dall'amnistia. Inoltre, la responsabilità amministrativa dell'Ente investe, per gli

Enti aventi la sede principale in Italia, anche i reati commessi all'estero da soggetti funzionalmente legati all'Ente, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Viceversa, l'Ente, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.6 Scopo e finalità del Modello.

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs 231/01, come sopra anticipato, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente, qualora quest'ultimo dimostri *a) di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di Organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati contemplati nel Decreto, i cui principi possono essere rinvenuti, tra l'altro, nelle linee guida/codici di comportamenti predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti (cfr. art. 6, comma 3, del Decreto) e b) che sia stato istituito, all'interno dell'Ente stesso, un organismo di vigilanza e di controllo (di seguito, in forma abbreviata,"O.d.V."), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di verificare il funzionamento, l'attuazione e l'aggiornamento del Modello stesso*.

Nel prossimo capitolo viene descritto il Modello Organizzativo adottato da CASA DEL SOLE ONLUS, la sua struttura, la sua finalità ed il suo funzionamento.

2. IL MODELLO 231 DI CASA DEL SOLE ONLUS

2.1 Adozione del Modello

CASA DEL SOLE ONLUS (di seguito denominata anche più semplicemente l' "Associazione") ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto 231/01.

L'Associazione si conforma inoltre a quanto richiesto dalla D.G.R. (Deliberazione di Giunta Regionale) n. IX/4606 del 28.12.2012 della Regione Lombardia avente ad oggetto "***Indicazioni in merito alla DGR IX/3856 del 25 luglio 2012 "Determinazione in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato***"" ed in particolare alle disposizioni di cui all'**ALLEGATO 1** della suddetta DGR (che ha sostituito integralmente l'ALLEGATO 1 della DRG IX/3856 del 25 luglio 2012), **ai sensi del quale**:

IN ORDINE ALL'ACCREDITAMENTO

- *L'art. 13 bis della L.r. 33/2009 prevede in capo alle Aziende Sanitarie Pubbliche l'obbligo di adottare un codice etico comportamentale costituito dal Codice etico e dal modello organizzativo in cui sono riportate le procedure da seguire affinchè le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso. La DGR 9014/2009 "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento", allegato 4, "Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento" prevede tra i requisiti di accreditamento delle strutture di ricovero e cura l'applicazione del Codice Etico Comportamentale di cui al D.Lgs. 231/2001.*

- *Tale requisito è da intendersi riferito non solo al "Codice Etico Comportamentale" ma all'intero sistema di prevenzione di cui al D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Al fine di meglio monitorare l'assolvimento dello stesso, per tutte le strutture private di ricovero e cura accreditate (ivi comprese le Fondazioni e gli Enti no profit), si stabilisce l'obbligo di inviare entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, alla ATS-VAL PADANA competente per territorio, un sintetico estratto della relazione annuale dell'organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, attestante, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità.*

IN ORDINE AI REQUISITI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI

a) La stipula del contratto è subordinata all'acquisizione, da parte della ATS-VAL PADANA della certificazione antimafia, dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia. Tale certificazione, deve essere richiesta ove i contratti e le erogazioni superino il valore previsto dalla normativa vigente. Oltre alla certificazione antimafia, la stipula del contratto è subordinata, ove la legge lo preveda, anche all'acquisizione dell'informazione antimafia. Per ciò che concerne il novero dei soggetti nei cui confronti

deve essere richiesta la documentazione antimafia si rimanda all'elencazione prevista dall'art. 2 del DPR n. 252/1998, e dall'art. 85 del DPR n. 159/2011.

Per i soggetti non iscritti alla Camera di Commercio dovrà essere acquisita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dalla normativa antimafia, relativa al legale rappresentante, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai soggetti con poteri di gestione.

A tal fine le strutture devono trasmettere alla ATS-VAL PADANA, entro il 31 dicembre di ogni anno, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e i dati anagrafici di tutti i soggetti per i quali deve essere acquisita la certificazione antimafia.

b) Le strutture private di ricovero e cura accreditate (comprese fondazioni ed enti no profit) che sono nelle condizioni di accedere ad accordi contrattuali o a finanziamenti per prestazioni rese per il Servizio Sanitario Regionale di valore pari o superiore a 800.000 euro per anno devono, al fine di poter accedere alla stipula del contratto integrativo annuale, trasmettere, entro la fine di febbraio di ogni anno e prima della firma di ciascun contratto, alle rispettive ATS-VAL PADANA competenti per territorio la sotto riportata documentazione:

***I.** relazione sull'ultimo bilancio approvato dalla singola struttura sanitaria e relazione sull'ultimo bilancio consolidato approvato, redatte da una primaria società di revisione contabile, ovvero, per le fondazioni e i soggetti no profit, anche dall'organo di controllo con funzioni di revisione contabile, che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo. La stessa relazione deve obbligatoriamente riportare in modo esplicito l'assenza/evidenza di criticità (quali ad esempio stati patrimoniali, esposizione debitoria etc.) e deve altresì riguardare tutte le attività sanitarie e socio sanitarie in capo alla proprietà; In sede di prima applicazione, qualora il soggetto erogatore non sia in grado di soddisfare entro il 28 febbraio 2013 il presente requisito, deve presentare entro lo stesso termine all'ATS-VAL PADANA territorialmente competente, istanza motivata di essere ammesso ad un regime transitorio correlata al conferimento di mandato ad una primaria società di revisione contabile o soggetto qualificato di predisporre la relazione sul bilancio relativo all'esercizio 2013.*

***II.** l'attestazione del legale rappresentante di essere in **regola con gli obblighi** previdenziali.*

*c) I soggetti privati accreditati (comprese fondazioni ed enti no profit) diversi dalle strutture di ricovero e cura che sono nelle condizioni di accedere ad accordi contrattuali o a finanziamenti per prestazioni rese per il Servizio Sanitario Regionale di valore pari o superiore a 800.000 euro per anno, al fine di poter accedere alla stipula del contratto integrativo annuale, devono applicare l'intero sistema di prevenzione di cui al D. LGS 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle Persone Giuridiche e trasmettere, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, alla ATS-VAL PADANA competente per territorio, un sintetico estratto della **relazione annuale dell'organismo di vigilanza**, previsto dal d.lgs. 231/2001, attestante, in modo esplicito ed*

inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità.

In sede di prima applicazione, qualora il soggetto erogatore non sia in grado di soddisfare il presente requisito, potrà presentare entro il 28 febbraio 2013 all'ATS-VAL PADANA territorialmente competente, istanza motivata di essere ammesso ad un regime transitorio correlata al conferimento del mandato ad una primaria società, studio legale o soggetto qualificato di predisporre il modello di cui al D. LGS 231/2001. Il soggetto erogatore entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto e comunque non oltre il 31 ottobre 2013, dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver predisposto il modello di cui al D. LGS 231/2001.

IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DELLE ATS-VAL PADANA

Le Aziende Sanitarie Locali devono accertare la corrispondenza dei documenti prodotti rispetto a quelli richiesti; devono verificare:

• che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;

• che dalla relazione di cui al punto 2, lett. b) punto I risultino, in modo esplicito ed inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo e l'assenza /evidenza di criticità connesse alla gestione;

• la veridicità dell'attestazione di regolarità contributiva, mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC.

La mancata trasmissione della suddetta documentazione da parte delle Strutture interessate, nei i termini sopra citati comporta l'adozione, da parte dell'ATS-VAL PADANA, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni.

Le ATS-VAL PADANA provvedono alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa e, nello stesso termine, provvedono ad inoltrare alle amministrazioni certificanti competenti, le richieste per l'acquisizione d'ufficio delle relative certificazioni.

Ove dalla documentazione emergano criticità, l'ATS-VAL PADANA, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può avvalersi del supporto degli uffici regionali, dandone nel contempo informazione all'Assessorato alla Sanità. Gli uffici provvedono a fornire tempestivo riscontro, anche in considerazione dei tempi previsti per la sottoscrizione del contratto integrativo annuale.

La mancata trasmissione della documentazione, nei termini indicati nella diffida ad adempiere, l'invio di chiarimenti e precisazioni non esaustivi alla ATS-VAL PADANA nel rispetto dei termini fissati o la rilevazione dell'insussistenza di taluno dei requisiti richiesti (compreso il DURC e ad eccezione dell'antimafia) dal presente provvedimento ai fini dell'accreditamento e della sottoscrizione dei contratti comporteranno da parte della ATS-VAL PADANA competente la messa in mora della struttura con l'assegnazione di un congruo termine per regolarizzare la sua posizione. La mancata

ottemperanza a quanto richiesto determina la sospensione del Contratto per una durata massima di sei mesi oltre i quali la ATS-VAL PADANA procede, nel caso di persistente inadempimento, alla revoca del contratto stesso.

Nel caso di in cui sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia il contratto sarà risolto.

Atteso che la certificazione antimafia potrebbe pervenire in tempi non compatibili con quelli previsti per la sottoscrizione del contratto, il contratto conterrà un'apposita clausola risolutiva espressa.

Il modello, difatti, si conforma alle "Linee Guida Regionali per la definizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo degli enti accreditati che erogano servizi nell'ambito dell'istruzione ed assistenza ai disabili".

CASA DEL SOLE ritiene inoltre che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso, non solo consentano di beneficiare dell'esimente previsto dal D. Lgs. 231/2001, ma migliorino la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati all'interno della società medesima.

Tale iniziativa è stata assunta, tra l'altro, nella convinzione che l'adozione del Modello rappresenta e rappresenterà un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i dipendenti dell'Associazione e tutti gli altri soggetti, a diverso titolo coinvolti (ad esempio associati, amministratori, fornitori, gruppi di volontariato e collaboratori), affinché seguano nell'espletamento delle proprie attività in e/o con CASA DEL SOLE, comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e rigore morale.

Con delibera n. 37 del 26.11.2012 il Consiglio di Amministrazione di CASA DEL SOLE ha approvato il Codice Etico ed il Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) 231.

2.2 Finalità e caratteristiche generali del Modello

Il Modello è stato predisposto con lo scopo di sistematizzare in modo organico e strutturato, ed implementare, per quanto occorra, le procedure di controllo interno delle varie attività di CASA DEL SOLE, al fine di dotare l'Ente di adeguati presidi per la prevenzione dei reati di cui al Decreto.
L'Azienda, con l'introduzione di tale Modello, intende perseguire gli obiettivi che attengono ai seguenti principi:

- **liceità**, intesa nei termini della garanzia dell'esercizio delle attività proprie di CASA DEL SOLE nel rispetto di Norme, Leggi e Regolamenti;
- **etica**, quale elemento cardine di buon governo e di corretto assolvimento degli obiettivi dell'Azienda, anche in relazione al proprio ruolo nella comunità e nel territorio;
- **trasparenza**, relativa alla piena e corretta circolazione delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo dell'Associazione, sia fra quest'ultima e gli interlocutori esterni;
- **efficacia dell'azione**, tanto più garantita se norme, regolamenti e leggi vengono seguiti e rispettati nell'interesse delle policy regionali e locali;

- **morale,** intesa quale rispetto delle regole di civiltà in tutti gli ambiti nei quali l'uomo agisce.

L'adozione del presente Modello unitamente al codice etico si propone, in aggiunta al beneficio della esenzione della responsabilità amministrativa ex D. Lgs 231/2001, di raggiungere i seguenti obbiettivi specifici:

- prevenire comportamenti non etici nella gestione delle attività di CASA DEL SOLE tali da compromettere il fondamentale rapporto di fiducia esistente con gli stakeholders di riferimento (gli utenti, l'ATS-VAL PADANA, la comunità territoriale dove opera con particolare riferimento alla Regione Lombardia);
- mantenere inalterata la reputazione e l'immagine di CASA DEL SOLE così come si è consolidata nell'ambito territoriale;
- adeguare l'organizzazione aziendale a quanto richiesto dalla DGR IX/4606 del 28.12.2012 della Regione Lombardia, modificativa della precedente DGR IX/3856 del 25 luglio 2012 in relazione alle procedure e requisiti di accreditamento delle strutture private.

Il Modello è stato redatto in conformità ai requisiti richiesti dall'art. 6, c. 2 e c. 3, del D. Lgs 231/2001; in particolare, sono state:

- Individuate ed isolate le attività all'interno delle quali possono essere commessi i reati-presupposto rilevati ai fini del D. Lgs 231/2001;
- Previste specifiche procedure finalizzate alla gestione della formazione del personale e finalizzate a dare attuazione alle decisioni dell'Associazione al fine di prevenire i reati-presupposto;
- Introdotti specifici protocolli per la gestione delle diverse attività associative al fine di limitare la possibilità di commettere specifici reati.

Si rinvia, a tale proposito alla Parte Speciale del Modello al fine di esaminare in modo puntuale le aree analizzate, il livello di rischio riscontrato e le azioni intraprese.

L'analisi dei rischi è stata svolta attraverso un'accurata analisi delle aree organizzative e gestionali più esposte, all'interno delle quali, potrebbero essere commessi reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa. Contestualmente è stata eseguita una "mappatura" delle aree/processi aziendali in cui potrebbero essere concretamente commesse le condotte vietate nelle diverse aree e competenze esaminate.

Alla luce delle risultanze emerse dall'analisi dei rischi, ed a seguito dell'approvazione del presente Modello, l'Azienda potrà monitorare nel tempo le c.d. aree a rischio, e limitare o contenere le relative criticità attraverso l'applicazione, anche in via preventiva, di protocolli, procedure e regolamenti.

Inoltre, mediante tale sistema di procedure e regolamenti interni, anche richiamati dal modello e dal Codice Etico, l'Associazione potrà sensibilizzare e diffondere, a tutti i livelli aziendali, le regole comportamentali e le procedure istituite per il loro esatto e regolare adempimento, determinando, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Associazione nelle c.d. "aree a rischio", la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, si commette un illecito passibile di sanzioni.

2.3 Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una *Parte generale* e da una *Parte speciale*.

La prima parte -di carattere generale (di seguito la "Parte Generale")- riporta i profili normativi del Decreto, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'Ente, le componenti essenziali del Modello, tra cui l'Organismo di Vigilanza, e le verifiche periodiche sullo stesso.

La seconda parte -di carattere speciale- partendo dall'analisi dei rischi ai sensi del D. Lgs 231/2001, delle aree/processi/attività, considerando le funzioni aziendali, descrive i protocolli di contenimento/eliminazione dei rischi individuati, **adottando la maggiore integrazione possibile con i documenti del Sistema di Gestione Qualità di CASA DEL SOLE**.

Sono parte integrante del modello i seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Regolamento dell'O.d.V.;
- Sistema Sanzionatorio Modello 231;
- Documento di Analisi dei Rischi;
- Procedure attuative dell'Associazione ed eventuali altri documenti che saranno predisposti dall'Organismo di Vigilanza al fine dell'implementazione del Modello, compresi documenti descrittivi di ruoli, funzioni e compiti dell'assetto organizzativo.

L'eventuale inserimento di parti più operative nella forma di allegati al Modello è finalizzato ad agevolarne la diffusione e la loro eventuale revisione nel tempo. Essendo gli allegati documenti operativi e soggetti a revisione costante un loro aggiornamento non richiede la revisione dell'intero modello 231, ma solo una formale approvazione da parte del C.d.A., della singola parte da modificare/integrare.

2.4 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto nel paragrafo precedente, sono rimesse alla competenza del CdA dell'Associazione, su indicazione scritta da parte dell'O.d.V.

3. GESTIONE E *GOVERNANCE* DELL'ENTE

3.1 Cenni storici

La Casa del Sole è strettamente legata alla figura della Fondatrice, Vittorina Gementi.
Nata il 17 febbraio 1931 a Porto Mantovano, è stata insegnante, responsabile di Azione Cattolica e donna impegnata in politica.

Come assessore all'infanzia del Comune di Mantova, fonda numerose scuole materne, e cura in modo particolare la qualificazione del personale insegnante. Venuta di nuovo a contatto con la realtà della disabilità, inizia una intensa attività di studio e di visite a Centri italiani e stranieri per dare a questo problema una soluzione che sia “di giustizia sociale".
Così, nel 1966 realizza la Casa del Sole, nel 1977 il "Centro solidarietà per bambini cerebrolesi gravissimi", nel 1981 il "Gruppo famiglia" e nel 1983 il "Centro Accoglienza". Di tutte queste strutture fu ininterrottamente presidente, animatrice e ortopedagogista dalla loro fondazione fino al giorno della sua morte, avvenuta il 3 giugno 1989. Il suo lascito fondante è il “Trattamento Pedagogico Globale” che ispira tutte le attività della Casa del Sole.

3.2 Natura giuridica e struttura

La Casa del Sole, nata nel 1966 come consorzio di enti pubblici e privati per la gestione di una scuola specializzata, si è trasformata in Associazione con riconoscimento regionale nel 1980 ed è oggi una Associazione Onlus avente personalità giuridica riconosciuta con decreto del Prefetto di Mantova (provvedimento n. 249 P.G. del 28/08/2002).
I Soci dell’Associazione Casa del Sole eleggono un Consiglio d’Amministrazione che dura in carica tre anni e che esprime il Presidente. Il Consiglio d’Amministrazione cura la gestione dell’Associazione e definisce, in collaborazione con l'équipe tecnica, gli indirizzi programmatici al fine di promuovere globalmente e all’interno dei singoli servizi l’attuazione dei fini statutari. Il Presidente rappresenta l’Associazione promuove le riunioni del Consiglio e dell’Assemblea e cura l’attuazione delle decisioni. L’organizzazione interna prevede la presenza di un Settore Operativo (Riabilitativo-Educativo) e di un Settore Gestionale che comprende l’Amministrazione la Segreteria, i Servizi Generali e l’ufficio Promozione e Comunicazione. Ad ogni settore sono preposti dei Responsabili che operano in coordinamento tra di loro e con il Consiglio di Amministrazione per la gestione dei Centri e dei servizi. Queste funzioni sono uniche per tutti i Centri gestiti dall’Associazione e sono collocate presso la sede principale a San Silvestro di Curtatone.

3.3 I servizi gestiti dall’Associazione Casa del Sole

Le attività gestite da CASA DEL SOLE ONLUS -**tutte in accreditamento, convenzione con ATS-VAL PADANA, Comuni, Ministero della Pubblica Istruzione**- sono:

- IDR Istituto di Riabilitazione (Curtatone);
- Scuola Paritaria elementare (Curtatone);
- Sezioni di Scuola Elementare Statale (Curtatone);
- Scuola Materna autorizzata (Curtatone);
- CDD - Centro Diurno per Disabili adulti (Curtatone);
- CD - Centro Diurno per Disabili adulti (Garda - VR);
- Casa per Ferie (struttura extra-alberghiera autorizzata dalla Provincia di Verona, non convenzionata, gestita come attività collaterale).

Istituto di Riabilitazione accreditato per i disturbi neuropsicopatologici dell’età evolutiva (IDR) “***Casa del Sole***”, con sede in via Vittorina Gementi 52 a San Silvestro di Curtatone - Mantova.

L'IDR "Casa del Sole" è accreditato dalla Regione Lombardia con **DGR n. 3444 del 7.11.2006** per **155 posti** di Servizio riabilitativo diurno continuo in ambito generale e per 4.505 prestazioni riabilitative ambulatoriali sempre in ambito generale. La DGR di riferimento per il servizio è la n. 19883 del 2004 della Regione Lombardia.
Presso la sede di San Silvestro di Curtatone, nucleo originario della Casa del Sole, sono collocati anche la sede legale e gli uffici amministrativi dell'Associazione.

Scuola Materna Paritaria e Scuola Elementare Paritaria Casa del Sole. Si affiancano all'offerta riabilitativa dell'IDR di Curtatone per consentire, in accordo con i principi del Trattamento Pedagogico Globale", la frequenza scolastica dei ragazzi accolti.

Centro Diurno Disabili (CDD) "Doralice", con sede in San Silvestro di Curtatone, via Vittorina Gementi, 52.
Accreditato con **DGR Lombardia n. 8/1511 del 22.12.2005 per 30 posti**. Accoglie disabili in età adulta (18 – 64 anni). La norma di riferimento è la DGR Lombardia n. 18334/2004.

Centro Diurno (CD) "Villa Dora" Situato nel Comune di Garda (Verona), via Marconi 10, a pochi passi dal lago è autorizzato dalla Regione Veneto **per 30 persone adulte con disabilità**. La norma di riferimento è la L. R. Veneto n. 22 del 2004.

La missione della Casa del Sole è l'applicazione del "Trattamento Pedagogico Globale", elemento fondante dell'intervento educativo e riabilitativo di tutti i Centri gestiti dalla Casa del Sole, che si basa su una concezione unitaria della persona e si propone, integrando strumenti educativi e riabilitativi, di favorire lo sviluppo armonico di ogni persona che accede ai servizi. Nell'ottica del trattamento pedagogico globale, dalla centralità della persona con handicap deriva il suo diritto ad ottenere un trattamento individualizzato di cui è responsabile un'équipe plurispecialistica.
Pertanto il lavoro di CASA DEL SOLE ONLUS nasce dall'analisi dei fabbisogni espressi dall'utenza stessa e può essere sintetizzato in:

- offrire un servizio che rispetti e valorizzi ognuno come persona;
- offrire, nell'ottica del trattamento pedagogico globale, proposte educative e riabilitative personalizzate che tengano conto dei bisogni specifici e unici delle persone con handicap;
- fornire informazioni chiare ed esaurienti alle persone accolte, ai loro familiari e ai cittadini (attraverso opuscoli, dépliant e schede informative) sui servizi offerti, sul personale addetto e sugli standard di attuazione;
- curare i rapporti con le famiglie e con gli enti e i servizi del territorio affinché la diffusione di una cultura dell'handicap, improntata al riconoscimento della dignità della persona, faciliti il rientro in famiglia della persona con handicap e il proseguimento del suo progetto di vita anche dopo l'uscita dalla Casa del Sole;
- garantire una formazione adeguata ed estesa a tutto il personale, sia su contenuti tecnici che su tematiche relative alla qualità, alla comunicazione e alla relazione interpersonale;

- promuovere la formazione e la crescita umana del personale per facilitare l'adesione ai principi del trattamento pedagogico globale e del lavoro d'équipe;
- sostenere psicologicamente il personale, promuovere l'autoformazione e incentivare il senso di appartenenza alla Casa del Sole.

3.4 Il sistema di *Governance*

Il funzionamento del sistema di *Governance* è definito dallo Statuto dell'Associazione negli artt. 11-16. La struttura organizzativa dell'Associazione è orientata a garantire la separazione dei compiti e responsabilità, tra le funzioni operative e di controllo, da un lato e la massima efficienza ed efficacia possibile dall'altro.
In particolare il sistema di *Governance* è strutturato in modo tale da permettere all'Associazione l'attuazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, garantendo la massima efficienza ed efficacia operativa.

Organi dell'Azienda cui è affidata la *Governance* a:

Assemblea dei Soci

Spettano per statuto, all'Assemblea, le seguenti funzioni:

a) Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo da effettuarsi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio;
b) Nomina e numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione;
c) Nomina in seno al CdA di un rappresentante dei Genitori, su designazione dell'Assemblea dei Genitori delle persone frequentanti i Centri della Casa del Sole;
d) Nomina del Collegio dei Revisori;
e) Nomina del Collegio dei Probiviri;
f) Nomina di rappresentanti della Casa del Sole in seno ad altri Enti;
g) Approvazione e modificazione dello Statuto e di regolamenti;
h) Ogni altro argomento che il CdA intendesse sottoporre all'Assemblea.

Consiglio di amministrazione

E' composto da un numero di membri variabile da cinque a sette, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea degli Associati. Durano in carica tre anni.
Al CdA compete l'adozione dei seguenti atti fondamentali:

a) nomina del Presidente e del Vicepresidente
b) esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione
c) stesura del bilancio preventivo e del conto consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea
d) determina le quote associative. Determina, altresì, le modalità per ottenere i contributi necessari per sostenere le spese di ordinaria e straordinaria gestione
e) approva l'articolazione organizzativa dell'Associazione, l'organigramma funzionale e i profili dei ruoli.

Per ulteriori approfondimenti circa la composizione, nomina e revoca, la durata, cessazione e sostituzioni, le competenze e il funzionamento e le responsabilità del CdA, si rimanda all'art. 13 dello Statuto dell'Ente.

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati dal CdA e sono i rappresentanti dell'Associazione nei confronti dei Terzi.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere il CdA;
- vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal CdA sull'operato dei Direttori Sanitario ed Amministrativo e, in genere, sull'andamento e la gestione delle attività dell'Associazione;
- riferire, con relazione scritta, al CdA o all'Assemblea degli Associati sull'andamento della gestione associativa e sullo stato di attuazione del programma;
- adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del CdA sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile;
- promuovere iniziative volte ad assicurare la piena integrazione delle attività dell'Associazione con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
- firmare gli atti del CdA;
- firmare gli ordinativi di incasso e pagamento e provvedere alla liquidazione delle spese con emissione del relativo mandato (unitamente al Direttore Amministrativo);
- sottoscrivere le pre-intese agli accordi con le rappresentanze sindacali;
- assumere e licenziare il personale, irrogare la sanzione di sospensione;
- sottoscrivere i contratti e le lettere di assunzione del personale;
- eseguire gli incarichi affidatigli dal CdA ed adottare gli altri atti previsti dallo Statuto.

Responsabile Area Medica

Il Responsabile Area Medica assume la responsabilità sanitaria ed operativa dell'Istituto di Riabilitazione Casa del Sole.
Compete al Responsabile Medico sovrintendere all'attività operativa relativa all'Area Medica ed all'Area Scolastica dell'Associazione e, in particolare:

- Assicura l'adeguatezza e la funzionalità dei programmi terapeutico-educativi
- Assicura la corretta e completa esecuzione dei programmi terapeutico
- Assicura l'idoneità del personale assegnato al Settore

Direttore Generale

Il Direttore Generale assume la responsabilità gestionale dell'Associazione.
Compete al Direttore Generale sovraintendere all'attività tecnico-amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione e, in particolare:

- eseguire le deliberazioni adottate dal CDA che non siano riservate al Presidente;
- formulare proposte al CDA;
- proporre al CDA i regolamenti ad efficacia interna;
- sottoporre al CDA le proposte di bilancio previsionale pluriennale ed annuale, di bilancio di esercizio;
- dirigere e coordinare l'andamento gestionale dei servizi erogati dall'Associazione e le attività tecnico amministrative;
- dirigere il personale amministrativo dell'Associazione, assegnandolo a specifici compiti ed adottare, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi o aziendali, i provvedimenti disciplinari;
- adottare, nel rispetto degli obiettivi e degli standard fissati nel vigente piano-programma, i provvedimenti diretti a migliorare l'efficienza delle attività aziendali e l'efficacia dei servizi erogati;
- fungere da segretario del CDA;
- provvedere alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici nonché a quelle in economia;
- firmare gli ordinativi di incasso e pagamento e provvedere alla liquidazione delle spese con emissione del relativo mandato (unitamente al Presidente).

3.5 Il sistema di revisione economico-finanziaria

Il sistema di revisione economico-finanziaria è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti (composto da tre membri) nominato, secondo lo Statuto, dall'Assemblea. La durata in carica dei Revisori, i motivi di revoca e le funzioni svolte dal Collegio dei Revisori sono specificate all'art. 15 dello Statuto.

3.6 Il sistema di deleghe e procure

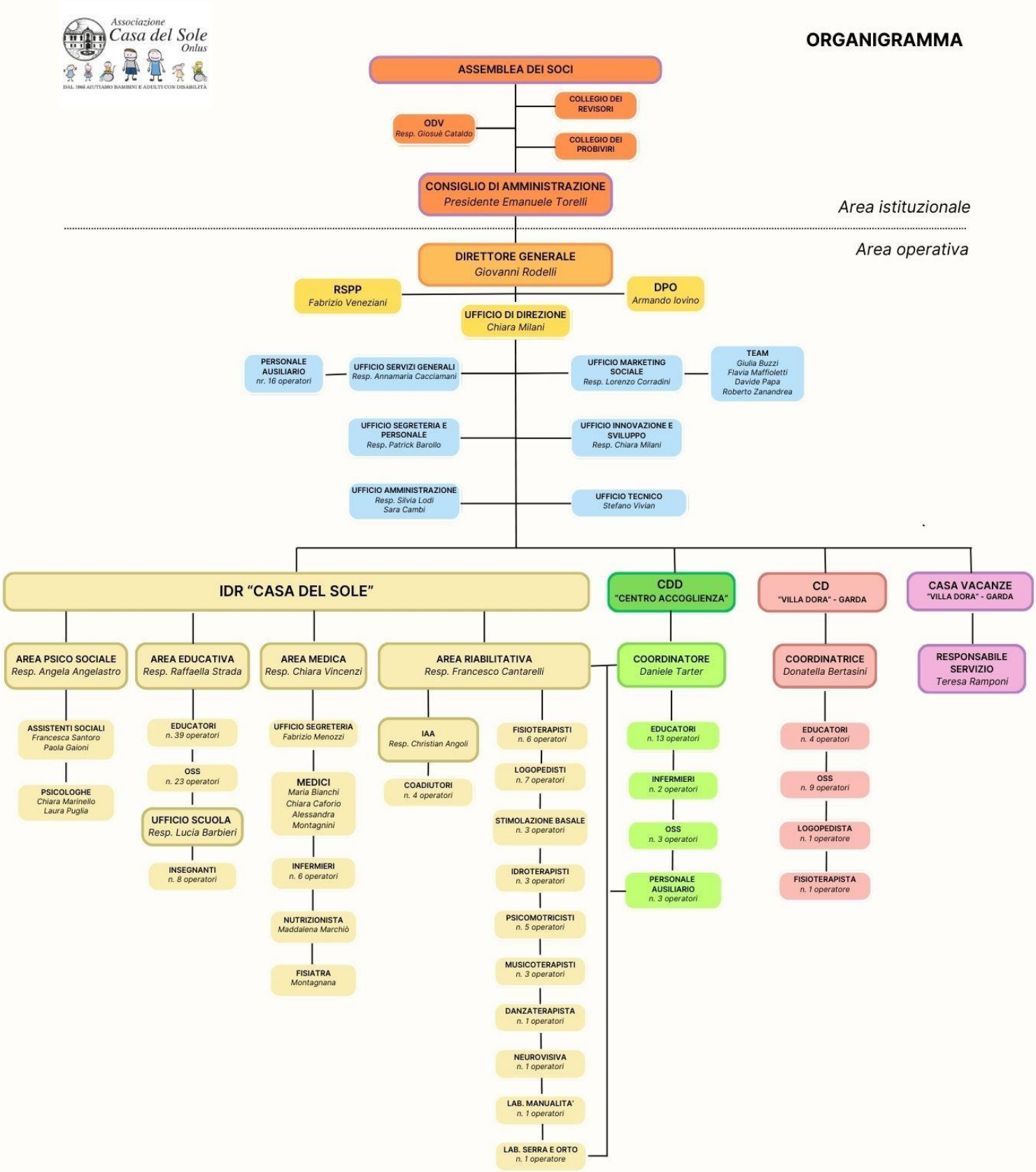
È presente all'interno dell'Associazione una procura generale notarile in capo al Direttore Generale Dott. Giovanni Rodelli -stipulata in data 20 luglio 2023. che conferisce il potere di:

a) Stipulare convenzioni, disciplinari e contratti con enti pubblici;
b) Stipulare contratti, ordini e preventivi con privati entro il limite del valore di € 50.000,00;
c) Stipulare, modificare, risolvere contratti di compravendita di beni mobili registrati anche presso l'ACI;
d) Stipulare contratti di lavoro dipendente, subordinato o parasubordinato, comprese tutte le necessarie variazioni entro il limite di € 35.000,00, di RAL;
e) Assumere la qualifica di datore di lavoro;
f) Stipulare contratti bancari esclusi mutui ed aperture di credito;
g) Stipulare contratti assicurativi annuali;

Ulteriori e maggiori poteri sono subordinati a specifica e preventiva delibera del CDA

3.7 L’organigramma dell’Ente

Di seguito si riporta l’organigramma dell’Ente (**Rev. 4 del 1-1-2025**), con individuazione nominativa degli Incaricati:



- tutte le operazioni connesse alla gestione finanziaria incassi, pagamenti, etc. devono essere eseguite mediante l'utilizzo dei conti correnti bancari dell'Associazione (home banking) ed autorizzati dal Direttore Generale;
- tutte le fatture e ricevute devono avere allegato l'ordine di acquisto o altro documento giustificativo (ordine autorizzato e controfirmato da soggetto con adeguati poteri);
- Il Direttore Generale gestisce le operazioni finanziarie, smobilizzo titoli o investimenti;
- periodicamente devono essere eseguite operazioni di verifica dei saldi e delle operazioni di cassa;
- i pagamenti vengono gestiti dall'ufficio amministrativo, che svolge i controlli di corrispondenza:
 - sulla base di scadenze pianificate per quanto riguarda le spese legate a progetti o contratti definiti ed approvati;
 - su autorizzazione del Direttore per i pagamenti non legati a progetti o contratti definiti ed approvati.
- gli incassi vengono versati direttamente sui conti correnti dell'Associazione.

 Tutte le procedure amministrative sono supportare da apposito applicativo informatico, gestito dall'ufficio amministrativo o da altra persona autorizzata dal Direttore Generale. Periodicamente il Direttore od un suo delegato svolgono il controllo. Trimestralmente viene fatto un controllo sulla gestione dei conti da parte del Revisore Contabile.

In tema di **sicurezza e salute sui luoghi di lavoro**, CASA DEL SOLE si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa vigente in ottica di eliminare, ridurre o gestire i rischi lavorativi dei lavoratori dell'Associazione stessa.
Nello specifico l'Ente:

- ha elaborato e aggiornato periodicamente il documento di valutazione dei rischi (DVR) e ha individuato le misure di prevenzione e protezione in relazione ai fattori di rischio rilevati;
- ha nominato il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, che ha la funzione di supervisione del funzionamento dell'intero SGSL e svolge i compiti attribuiti dal TU sulla sicurezza del lavoro (T.U. 81/2008);
- ha designato gli addetti al servizio di prevenzione e protezione e provveduto a formarli sulle misure antinfortunistiche, di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione delle emergenze monitorando periodicamente l'attività da questi svolta;
- ha nominato il medico competente per attuare il programma di sorveglianza sanitaria e periodicamente effettuare visite mediche ed esami necessari per l'idoneità dei lavoratori a svolgere le mansioni specifiche:
- si è occupata della formazione e dell'aggiornamento del personale.

Il complesso delle attività poste in essere conforme e aderente alla normativa TU sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/08, risulta idoneo a mitigare il rischio potenzialmente alto di incorrere in uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/01. Tuttavia occorre introdurre un efficace sistema di raccordo con l'OdV incaricato del controllo di secondo livello sulla efficienza ed efficacia delle procedure e dei presidi adottati.

In materia di **sicurezza relativa al trattamento dei dati**, l'azienda ha adottato ed aggiorna periodicamente il Documento Programmatico sulla sicurezza (DPS).
Sono stati individuati un **amministratore di sistema informativo per singola unità operativa e un amministratore di rete per la sede di Curtatone (MN), oltre alla nomina di un amministratore di base dati** che svolgono le funzioni previste dal DPS.
Tali figure garantiscono:

- il corretto funzionamento dei personal computer (PC) e della rete locale di CASA DEL SOLE,
- il controllo degli accessi ai PC;
- il corretto salvataggio dei dati con sistemi di backup;
- le protezioni antivirus ai PC collegati ad internet e in rete tra di loro;
- gli interventi in caso di malfunzionamento;
- il trattamento dei dati e la loro archiviazione e divulgazione.

4 ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) E SUO REGOLAMENTO

Per lo svolgimento della propria attività, l'O.d.V. dovrà osservare l'apposito regolamento approvato a parte, al quale si fa riferimento per tutto quanto non descritto nei paragrafi seguenti.

4.1 Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza.

In conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, CASA DEL SOLE ha costituito l'Organismo di Vigilanza e controllo (di seguito OdV), organo con struttura collegiale, incaricato di vigilare sulla corretta ed efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello") adottato ai sensi e per gli effetti del medesimo D.Lgs. n. 231/2001.

Laddove gli Enti Pubblici, sia territoriali che non (quali per esempio l'ATS-VAL PADANA o la Regione Lombardia) parlino, nei loro atti, di "***Comitato di Vigilanza***" si intende che si riferiscano sempre all'***Organo di Vigilanza*** ex D. L.gs. 231/2001.

L'OdV è composto da tre membri di cui uno (scelto tra i membri esterni) con il ruolo di Presidente e resta in carica un anno, dalla nomina -che deve risultare per iscritto- ed è sempre rinnovabile; almeno un membro su tre è esterno al fine di garantire il più possibile l'indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione -contestualmente all'approvazione del Modello 231 e dei relativi atti allegati e/o ad esso inerenti (quali: Codice Etico, Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, Sistema sanzionatorio 231 e Documento di Analisi dei Rischi 231 con il suo relativo Allegato) - nomina per la prima volta i membri dell'OdV ed assegna all'Organismo un *budget* di spesa annua che potrà essere utilizzato, a discrezione dell'OdV stesso, nell'esecuzione dei compiti ad esso affidati. L'OdV dispone in autonomia di tali risorse nello svolgimento delle proprie attività, fermo restando la successiva regolare rendicontazione delle spese sostenute.

Il Consiglio di Amministrazione riconosce altresì a ciascun componente dell'OdV un compenso annuo nonché copertura assicurativa per responsabilità civile.

Secondo le prescrizioni del Decreto Legislativo 231/2001, le caratteristiche e i requisiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV), oltre alla professionalità, sono: (I) autonomia; (II) indipendenza; (III) onorabilità e (IV) continuità d'azione.

Per il rispetto di tali requisiti CASA DEL SOLE ha previsto che:

- le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da alcun organo dell'Associazione;
- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni, ai documenti dell'Associazione, compresi quelli disponibili su supporto informatico, ritenuti rilevanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo stesso, previa comunicazione al Presidente o al Direttore Generale (intendendosi per tale, nella fattispecie, il Direttore Amministrativo, da tenere distinto dal Direttore Sanitario);
- la mancata collaborazione, dolosa e reiterata, con l'OdV, tale da esporre l'Associazione a rischi rilevanti costituisce illecito disciplinare;
- le attività svolte dall'OdV in ordine all'adeguatezza del Modello non sono soggette alla valutazione degli organi dell'Associazione, ciò nonostante, rimane in capo al Consiglio di Amministrazione la responsabilità in merito all'adeguatezza e all'efficacia del Modello;
- i membri che ne fanno parte non devono essere direttamente coinvolti nelle attività gestionali dell'Associazione che saranno poi oggetto di controllo da parte dell'OdV; al riguardo si evidenzia che -anche attesa la collegialità dell'OdV- non sussiste incompatibilità tra il ruolo di membro del Collegio dei Revisori Contabili (che, a tutti gli effetti, non ha competenze di tipo gestorio, bensì di mero controllo) e quello di membro dell'OdV. In ogni caso il requisito di indipendenza dell'OdV va riferito al suo complesso, anche ammettendo la partecipazione di membri interni dell'Ente che -misti a quelli esterni- consentono senz'altro di raggiungere e garantire il necessario equilibrio tra la conoscenza dell'Ente e l'indipendenza dalla struttura.

I membri dell'OdV rimangono in carica un anno dalla loro nomina, salvo diverse disposizioni del CdA. Alla scadenza del mandato, l'OdV resta in carica fino al formale rinnovo da parte del Consiglio di Amministrazione. La cessazione o la rinuncia dell'incarico di uno o più membri dell'OdV non comporterà la decadenza dell'intero OdV, ma il Consiglio di Amministrazione provvederà con tempestività alla nomina dei nuovi componenti; i nuovi nominati rimarranno in carica sino alla scadenza prevista per gli altri membri dell'OdV.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali, lo stesso potrà avvalersi nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate dal *budget*, della collaborazione di altre funzioni di direzione della Società che di volta in volta si rendessero necessarie, nonché di professionisti esterni.

L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà formalmente comunicato ai livelli dell'Ente interessati, anche mediante la illustrazione dei poteri, compiti, dell'Organismo di Vigilanza.

4.2 Ineleggibilità, decadenza, rinuncia, revoca

Per quanto concerne le cause di ineleggibilità e/o decadenza dei membri dell'OdV, nonché l'eventuale rinuncia o revoca, oltre a quanto sopra indicato, si rimanda al Regolamento dell'OdV stesso.

4.3 Funzioni e poteri dell'OdV

Per quanto concerne le funzioni e i poteri dell'OdV, si rimanda al Regolamento dell'OdV.

Si ribadisce nello specifico che tra i compiti dell'OdV assume particolare importanza quello di *"instaurare e mantenere canali di comunicazione costanti con le diverse figure apicali delle aree a rischio, ed in particolare con il datore di lavoro ex artt. Del TU 81/08 per problematiche inerenti la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", intendendosi con ciò che la sicurezza debba essere costantemente assicurata non solo nei confronti dei dipendenti dell'Associazione, ma anche degli ospiti che, a qualunque titolo, si trovino nei locali e comunque nelle strutture (anche esterne) dell'Associazione*.

4.4 Flussi informativi nei confronti dell'OdV

Le tipologie di informazioni, la gestione del flussi informativi verso l'OdV, gli obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali e le prescrizioni di carattere generale in materia, sono contenuti in apposito paragrafo del Regolamento approvato di cui sopra.

A tale proposito un elenco indicativo delle informative da far pervenire all'OdV e dei canali utilizzabili viene descritto in apposita Procedura di comunicazione che l'Organismo stesso dovrà adottare nella prima seduta di insediamento.

4.5 Conservazione delle informazioni dell'OdV

I verbali delle riunioni, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività dell'OdV, sono conservati secondo le modalità definite nel Regolamento dell'OdV.

Il trattamento di riservatezza che si applica ai dati dell'OdV è il medesimo sia per il formato cartaceo che per il formato elettronico.

L'accesso a tale documentazione verrà comunque garantito su specifica richiesta delle Autorità Giudiziarie.

4.6 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza e controllo di violazioni del Modello

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, secondo quanto definito nel Regolamento approvato di cui sopra.

4.7 Gestione

Il Regolamento dell'OdV -del quale quest'ultimo dovrà darne lettura nella sua prima riunione di insediamento- rappresenta il primario strumento operativo dell'Organo di Vigilanza stesso e, pertanto, ne definisce anche le modalità di gestione.

5 FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 Formazione ed informativa alle parti interessate

CASA DEL SOLE ONLUS promuove attraverso momenti di informazione/formazione e con supporti informatici la conoscenza -oltre che del Codice Etico- del Modello 231, dei propri regolamenti e protocolli interni e dei loro eventuali aggiornamenti tra tutti i dipendenti e gli altri portatori di interesse che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione gestisce in collaborazione con l'O.d.V., la formazione del personale che in linea generale è articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- Personale direttivo e funzioni apicali: momento informativo, momento formativo specifico, nota informativa interna; pubblicazione del Codice Etico nel sito intranet dell'Associazione; *e-mail* di aggiornamento; consegna diretta e presentazione del Modello 231.
- Altro personale: momento informativo, nota informativa interna; pubblicazione del codice di comportamento nel sito internet dell'Associazione; invio cartaceo del codice etico unitamente alla busta paga; affissione in bacheca; *e-mail* o comunicazione di aggiornamento. Consegna diretta e presentazione del Modello 231.
- Amministratori: vengono consegnati e presentati il Modello 231 ed il Codice Etico.
- Collaboratori/Personale Medico, Infermieristico e Riabilitativo/ Personale Educativo Assistenziale/Personale Area Amministrativa/Gruppi di Volontariato: verrà data comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione di Modello Organizzativo e del Codice di Etico (quest'ultimo reso disponibile nel sito internet aziendale), inoltre si procederà ad inserire nei contratti specifiche clausole che diano atto della conoscenza del D. Lgs 231/2001, richiedendo l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al medesimo decreto, e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola.
- Fornitori/*Partners*: verrà data comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione di Modello Organizzativo e del Codice di Etico (quest'ultimo reso disponibile nel sito internet aziendale), inoltre si procederà ad inserire nei contratti specifiche clausole con cui i fornitori/*partners* si impegneranno ad operare nel rigoroso rispetto della legge e a rispettare il Codice Etico nella gestione dei rapporti con CASA DEL SOLE.
- Associati/Utenti: potranno prendere visione del Codice Etico tramite il sito internet aziendale, inoltre saranno affisse specifiche segnalazioni negli apposti spazi presso le sedi.

6 VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:

- verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso: tale verifica si svolge attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello ed in particolare che sono state rispettate le indicazioni e i contenuti del presente Modello e che sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma;
- verifica delle procedure esistenti: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello 231 con le modalità stabilite dall'O.d.V. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'O.d.V. e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con specifici *audit* ed interviste a campione.

A seguito delle verifiche summenzionate, viene stipulato un *report* da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di CASA DEL SOLE (contestualmente al rapporto annuale predisposto dall'O.d.V.) che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le eventuali azioni da intraprendere.

7 PARTI INTEGRANTI E ALLEGATI

Come specificato al par. 2.3 – Struttura del Modello – costituiscono a tutti gli effetti **parti integranti** del modello i seguenti documenti:

- Codice Etico
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (OdV)
- Documento "Modello Organizzativo 231 CASA DEL SOLE – parte speciale
- Sistema sanzionatorio 231 CASA DEL SOLE
- Documento di Analisi dei Rischi con il suo relativo Allegato 1

Allegati

All. 1 – Schema "Mappa analisi dei rischi (rev.07)

QUESTA E' L'ULTIMA PAGINA DEL DOCUMENTO